

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

***PIANO D'AZIONE NAZIONALE
PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
(Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)***

Bozza 8 novembre 2012

Indice

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Premessa

A. Azioni

A.1 Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti

(Articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012)

- A.1.1 Il sistema di formazione
- A.1.2 Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e alla vendita
- A.1.3 Certificati di abilitazione alla consulenza
- A.1.4 Requisiti di accesso ai corsi di formazione per "utilizzatore professionale" e "distributore"
- A.1.5 Requisiti di accesso ai corsi di formazione per "consulenza"
- A.1.6 Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione
- A.1.7 Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali
- A.1.8 Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione
- A.1.9 Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento
- A.1.10 Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento
- A.1.11 Modalità di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni
- A.1.12 Sospensione e revoca delle abilitazioni.
- A.1.13 Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari
- A.1.14 Prescrizioni per utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti)

A.2 Informazione e sensibilizzazione (Articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2012)

- A.2.1 Programmi di informazione e sensibilizzazione
- A.2.2 Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari
- A.2.3 Informazioni tra le aziende agricole
- A.2.4 Banca dati sugli avvelenamenti acuti da prodotti fitosanitari
- A.2.5 Attivazione di insegnamenti ad hoc in corsi di laurea attinenti

A.3 Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei Prodotti Fitosanitari

(Articolo 12 del decreto legislativo n.150/2012)

- A.3.1 Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione (taratura) e manutenzione
- A.3.2 Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016
- A.3.3 Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi
- A.3.4 Esoneri
- A.3.5 Esecuzione del controllo funzionale periodico
- A.3.6 Regolazione (taratura) e manutenzione periodica delle attrezzature
- A.3.7 Regolazione (taratura) effettuata presso centri prova (volontaria)
- A.3.8 Centri Prova e organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione (taratura)
- A.3.9 Verifica dell'attività svolta dai Centri prova e dai tecnici abilitati
- A.3.10 Costituzione di un archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati
- A.3.11 Mutuo riconoscimento

- 95 **A.4 Irrorazione aerea** (Articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2012)
96 A.4.1 Prescrizioni di carattere generale
97 A.4.2 Richiesta di autorizzazione
98 A.4.3 Procedura autorizzativa
99 A.4.4 Informazioni alla popolazione interessata e alle autorità locali
100 A.4.5 Prescrizioni specifiche
101 A.4.6 Vigilanza
102

103 **A.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la**
104 **riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree**
105 **frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)** (Articoli 14 e 15 del decreto legislativo
106 n.150/2012)
107

- 108 A.5.1 Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
109 A.5.1.1 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico
110 A.5.1.2 Misure specifiche per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo
111 umano
112 A.5.1.3 Misure volontarie di accompagnamento
113 A.5.1.3.1 Tecniche di applicazione che riducono la deriva
114 A.5.1.3.2 Utilizzo di fasce vegetate non trattate che riducono il ruscellamento e il drenaggio
115 A.5.2 Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come
116 acque di balneazione
117 A.5.3 Misure per la riduzione e/o eliminazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le
118 linee ferroviarie
119 A.5.4 Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo
120 le strade
121 A.5.5 Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da
122 gruppi vulnerabili
123 A.5.5.1 Gestione della flora infestante
124 A.5.5.2 Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida
125 A.5.6 Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti
126 fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili
127 A.5.7 Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette
128 A.5.7.1 Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari
129 A.5.7.2 Misure volontarie, complementari e di accompagnamento
130

131 **A.6 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e**
132 **delle rimanenze** (Articolo 17 del decreto legislativo n. 150/2012)
133

- 134 A.6.1 Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
135 A.6.2 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima
136 dell'applicazione
137 A.6.3 Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari
138 A.6.4 Smaltimento o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del
139 trattamento
140 A.6.5 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione
141 A.6.6 Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi
142 Imballaggi
143

144 **A.7 Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (strategie fitosanitarie**
145 **sostenibili)** (Articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n.150/2012)
146

- 147 A.7.1 Strategie fitosanitarie sostenibili
148 A.7.2 La difesa integrata obbligatoria
149 A.7.2.1 Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
150 A.7.2.2 Le Regioni e le Province autonome
151 A.7.2.3 Le aziende agricole
152 A.7.3 La difesa integrata volontaria
153 A.7.3.1 Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
154 A.7.3.2 Le Regioni e le Province autonome
155 A.7.3.3 Le aziende agricole
156 A.7.4 Agricoltura biologica
157 A.7.4.1 Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
158 A.7.4.2 Le Regioni e le Province autonome
159 A.7.4.3 Le aziende agricole
160

B. Indicatori - Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del

Piano

(Articolo 22 del decreto legislativo n.150/2012)

- 164 B.1 Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e profonde
165 B.2 Indicatore dell'evoluzione della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque
166

C. Ricerca e sperimentazione a supporto del piano e alta formazione

D. Sistemi di controllo e sinergie con i controlli previsti dalla condizionalità

E. Misure di coordinamento per l'attuazione e l'aggiornamento del piano

F. Risorse finanziarie

ALLEGATI

- 174 - **Allegato I** - Obiettivi formativi specifici per le diverse tipologie di corso (di base e di
175 aggiornamento)
- 176 - **Allegato II** - Componenti delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
177 oggetto del controllo funzionale, modalità di esecuzione dello stesso e requisiti di funzionalità
178 che devono essere raggiunti
- 179 - **Allegato III** - Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei controlli
180 funzionali
- 181 - **Allegato IV** - Contenuti del corso di formazione per l'autorizzazione dei tecnici che svolgono i
182 controlli funzionali delle macchine irroratrici e requisiti dei Centri di prova
- 183 - **Allegato V** - Specie ed habitat di interesse comunitario legate agli ambienti acquatici
- 184 - **Allegato VI** - **Parte A** - Raccomandazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti
185 fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.
186 **Parte B** - Criteri per l'attuazione di misure di accompagnamento per
187 incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di stoccaggio e manipolazione dei
188 prodotti fitosanitari.
- 189 - **Allegato VII** - Elenco esemplificativo degli indicatori.
190

Premessa

191

192

193

194

195

196

Sono passati oltre 10 anni, da quando, con l'elaborazione del Sesto programma di azione in materia di ambiente (2002-2012) adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio con Decisione n. 1600/2002/CE fu avviata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio l'elaborazione della *“Strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi”*.

197

198

199

200

201

202

203

Già la prima comunicazione della Commissione COM (2002) 349, finalizzata ad avviare un'ampia consultazione tra tutte le parti interessate, quali agricoltori, industria, altre parti sociali e autorità pubbliche, indicava quale obiettivo generale un uso dei prodotti fitosanitari adeguato al concetto di *“sostenibilità”* del modello agricolo, secondo le indicazioni dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: *“Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”*.

204

205

206

207

208

Con lo svolgersi delle iniziative che hanno portato alla presentazione da parte della Commissione europea della proposta di direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, si è evoluta e rafforzata la consapevolezza che una significativa riduzione generale dei rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari fosse perfettamente compatibile con l'esigenza di garantire un'efficace protezione delle colture agrarie.

209

210

211

212

213

La direttiva 2009/128/CE assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari. Tali politiche devono assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola per i quali il ricorso a molecole di sintesi è limitato al *“minimo indispensabile”*.

214

215

216

La citata direttiva evidenzia l'opportunità che gli obiettivi dichiarati siano perseguiti, fra l'altro, anche attraverso specifici strumenti economici di sostegno e, all'articolo 4, prevede che ogni Stato Membro predisponga un apposito Piano d'Azione Nazionale, di seguito Piano.

217

218

219

Relativamente agli strumenti di sostegno, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, prevede che le relative disposizioni applicative siano armonizzate con le politiche, gli strumenti ed i dispositivi della Politica Agricola Comune (PAC).

220

221

222

223

Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a disposizione, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli obiettivi previsti dal Piano.

224

225

226

227

Pertanto, la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano prevista ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/128/CE e l'eventuale indicazione di ulteriori obiettivi, saranno effettuate mediante atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse finanziarie sarà disponibile.

228

229

230

Il Piano nasce da un articolato percorso e si caratterizza per obiettivi di lungo periodo. Esso si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità ambientale e sostenibilità.

231 Il Piano prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in
232 aree extra agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie i
233 giardini, le scuole.

234 Al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari, il Piano individua le
235 seguenti azioni:

- 236 - assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego
237 dei prodotti fitosanitari
- 238 - garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati
239 all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- 240 - assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle
241 macchine irroratrici;
- 242 - prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;
- 243 - garantire specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di
244 tutela dell'ambiente acquatico;
- 245 - favorire la corretta manipolazione e uno stoccaggio e smaltimento sicuri dei prodotti
246 fitosanitari e dei loro contenitori;
- 247 - prevedere la difesa integrata delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di
248 biodiversità e la protezione dei nemici naturali, privilegiando le opportune tecniche
249 agronomiche;
- 250 - prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura
251 biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n.
252 4 del 3 febbraio 2011);
- 253 - individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il Piano
254 e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.

255 L'attuazione del Piano richiede la partecipazione di tutte le parti interessate, dai produttori di
256 prodotti fitosanitari agli operatori agricoli, dai servizi di assistenza tecnica alle Autorità preposte
257 alle politiche d'indirizzo e supporto.

258 Particolare rilevanza riveste l'azione di monitoraggio volta a verificare i progressi compiuti, anche
259 per consentire alle parti interessate di svolgere il proprio ruolo di stimolo e controllo.

260 I principali soggetti coinvolti sono: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il
261 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, le Regioni e
262 le Province autonome, gli Enti gestori delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette, gli
263 operatori agricoli e ogni altro utilizzatore di prodotti fitosanitari, i produttori e i distributori di
264 prodotti fitosanitari, i consulenti della difesa fitosanitaria, gli Enti gestori della rete ferroviaria e
265 stradale, tutti gli Enti pubblici e privati che gestiscono aree verdi frequentate dalla popolazione.

266 Nella tabella che segue, con riferimento ai campi d'azione del Piano, sono riportati gli specifici
267 obiettivi di protezione inerenti la salute umana e l'ambiente.

Tab. n. 1

Campi d'Azione	Azioni Principali	Target Protezione Salute				Target Tutela Ambiente	
		Consumatore	operatori agricoli professionali e non	popolazione presente nelle aree agricole	popolazione presente nelle aree pubbliche	ambiente acquatico e acque potabili	biodiversità ed ecosistemi
Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di PF	Certificato di abilitazione per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali	X	X	X	X	X	X
Vendita dei PF	Prescrizioni per la vendita	X	X			X	X
Informazione e sensibilizzazione	Programmi per la sensibilizzazione dei consumatori e degli utilizzatori professionali e non professionali	X	X	X	X	X	X
	Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza sulle Intossicazioni acute da PF	X	X	X	X		
	Segnalazione del trattamento alla popolazione potenzialmente esposta			X			
	Attivazione di insegnamenti ad hoc in corsi di laurea attinenti	X	X	X	X	X	X
Controllo funzionale delle macchine irroratrici di PF	Obbligo del controllo funzionale delle attrezzature utilizzate per il trattamento	X	X	X		X	X
	Regolazione delle attrezzature utilizzate per il trattamento presso i Centri Autorizzati	X	X	X		X	X
Divieto di irrorazione aerea	Divieto di irrorazione aerea			X		X	X
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico	Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF e misure di mitigazione del rischio per la tutela delle acque superficiali	X			X	X	X
	Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF per la tutela delle acque destinate al consumo umano e delle falde acquifere	X			X	X	X

Campi d'Azione	Azioni Principali	Target Protezione Salute				Target Tutela Ambiente	
		Consumatore	operatori agricoli professionali e non	popolazione presente nelle aree agricole	popolazione presente nelle aree pubbliche	ambiente acquatico e acque potabili	biodiversità ed ecosistemi
Misure specifiche per la tutela delle aree protette	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree identificate ai fini della conservazione (dir.79/409/CEE e 92/43/CEE) e nelle altre aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, riserve ecc.)	X			X	X	X
	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF, entro 1 anno dall'entrata in vigore del PAN, nelle Zone Ramsar				X	X	X
Misure per la tutela di aree specifiche	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree di accesso al pubblico: parchi, giardini pubblici, campi gioco, campi sportivi, cortili ecc.				X		
	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF lungo linee ferroviarie e strade				X	X	X
	Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo				X	X	X
Manipolazione, uso, stoccaggio, smaltimento dei PF	Obblighi per la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei PF		X	X		X	X
	Applicazione delle BPA (Buone Pratiche Agricole) nella gestione dei PF all'interno dell'azienda	X	X	X		X	X
Difesa Fitosanitaria a basso apporto di PF							
	Difesa integrata obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2014		X	X			X
	Difesa integrata volontaria	X	X	X		X	X
	Agricoltura biologica	X	X	X		X	X

AZIONI

268

269

A.1 Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti (articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012)

271

272

273

A.1.1 - Il sistema di formazione

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

1. A decorrere dal 26 novembre 2013 è istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia la formazione di base che l'aggiornamento periodico.
2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. I certificati di abilitazione sono rilasciati ai soggetti interessati, previa frequenza a specifici corsi di formazione di base e all'ottenimento di una valutazione positiva sulle materie elencate nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012.
3. I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento. Il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione costituiscono le procedure attraverso le quali le Regioni e le Province autonome certificano la formazione periodica dei soggetti indicati al comma 1.
4. Il certificato di abilitazione rilasciato dall'Autorità competente è personale e riporta i dati anagrafici e la foto dell'intestatario. Allo scopo di poterne accertare la validità riporta, inoltre, la data di rilascio e quella di scadenza.
5. I certificati di abilitazione rilasciati a utilizzatori professionali, distributori e consulenti sono validi su tutto il territorio nazionale.
6. Sono fatte salve le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto rilasciate, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente punto 1, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e s.m.i.. Tali abilitazioni, alla scadenza, sono rinnovate secondo le modalità previste dal Piano e dalle successive norme attuative di livello regionale e/o provinciale. In particolare i certificati di abilitazione alla vendita possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

300

A.1.2 - Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e alla vendita

301

302

303

304

305

306

307

1. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.
2. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali.

308

A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza

309

310

311

312

313

314

315

316

A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria indirizzata alla difesa integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. L'attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Su richiesta, il certificato di abilitazione all'attività di consulente deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

317 Allo scopo di facilitarne l'individuazione, le Regioni e le Province autonome possono rilasciare lo
318 specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini
319 dell'identificazione.
320

321 **A.1.4 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per “utilizzatore professionale” e** 322 **“distributore”**

- 323 1. I certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari possono essere
324 rilasciati a coloro che abbiano compiuto 18 anni.
- 325 2. Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di
326 “distributore” soltanto i soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 8, comma 2 del
327 decreto legislativo n. 150/2012.
- 328 3. Il certificato di abilitazione alla vendita vale anche come abilitazione all'acquisto e all'utilizzo
329 dei prodotti fitosanitari.
330

331 **A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per “consulente”**

- 332 1. Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di
333 “consulente” soltanto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 del
334 decreto legislativo n. 150/2012.
- 335 2. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente vale anche come certificato di abilitazione
336 all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori requisiti
337 previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla vendita.
338

339 **A.1.6 - Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione**

- 340 1. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e alla
341 consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto al
342 successivo paragrafo A.1.7), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al
343 superamento dell'esame di abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2. La
344 frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% del monte ore complessivo e deve essere
345 comprovata da specifico attestato di frequenza.
- 346 2. Le Autorità regionali o provinciali competenti effettuano la valutazione delle conoscenze
347 acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione, attraverso un esame, con l'ausilio di
348 commissioni composte da esperti nelle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n.
349 150/2012, effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle
350 minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità:
351 a. somministrazione di test;
352 b. colloquio orale.
- 353 3. Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da Regioni o Province
354 autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il rilascio
355 del certificato di abilitazione può essere sostenuto sia nella Regione/Provincia autonoma in cui
356 il soggetto ha seguito il corso di formazione, sia in quella presso cui il soggetto richiedente
357 risiede o è domiciliato. Il certificato di abilitazione viene, comunque, rilasciato dalla
358 Regione/Provincia autonoma presso cui è stato sostenuto l'esame.
- 359 4. Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di
360 consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione, a persone in possesso di
361 entrambi i requisiti di seguito indicati:
362 a. hanno già frequentato corsi di formazione, nel settore della difesa integrata e biologica
363 delle colture agrarie, riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente;

364 b. svolgono da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle
365 aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica, nell'ambito di
366 iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente.

367 I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, comunque, l'esame di abilitazione organizzato
368 dalla competente Regione o Provincia autonoma.
369

370 **A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori** 371 **professionali**

372 Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di
373 durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che intendano conseguire
374 esclusivamente l'abilitazione per utilizzatori professionali.

375 Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a
376 superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi
377 di aggiornamento, ai fini del rinnovo delle abilitazioni secondo le modalità di cui al successivo
378 paragrafo A.1.8.
379

380 **A.1.8 - Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione**

381 I certificati di abilitazione vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della
382 partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

383 **1. Utilizzatori professionali**

384 Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti
385 fitosanitari, i soggetti interessati sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento. La relativa
386 attività viene effettuata anche attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da
387 completare nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione. Al termine dei suddetti percorsi
388 formativi gli Enti formatori rilasciano "un attestato di aggiornamento". Le abilitazioni vengono
389 rinnovate dalle Autorità regionali o provinciali competenti previa verifica del predetto attestato.

390 **2. Distributori e consulenti**

391 Le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza vengono rinnovate
392 dalle Autorità regionali o provinciali competenti, previa verifica dell'avvenuto a frequenza
393 all'attività di aggiornamento. L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso
394 corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire in modo continuativo nell'arco
395 del periodo di validità dell'abilitazione. Le Autorità regionali o provinciali competenti
396 individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento
397 dei crediti formativi.
398

399 **A.1.9 - Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento**

400 1. La formazione degli utilizzatori professionali, distributori e consulenti è di competenza delle
401 Regioni e delle Province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi,
402 per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al
403 decreto legislativo n. 150/2012. La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata
404 sulla base dei fabbisogni formativi e nel rispetto dei criteri minimi comuni definiti dal Piano.
405 Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle Autorità competenti,
406 oppure può essere affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province autonome per la
407 formazione in agricoltura.

408 Le Regioni e le Province autonome individuano i requisiti che gli Organismi accreditati devono
409 possedere per svolgere l'attività di formazione e di aggiornamento; approvano,
410 preventivamente, i programmi formativi e verificano l'avvenuta realizzazione dei corsi
411 assicurandosi che i relativi contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'allegato I al decreto
412 legislativo n. 150/2012.

413 2. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo
414 delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono
415 avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che
416 distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di
417 prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento
418 (CE) n. 1107/2009.

419 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri
420 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e in accordo con le Regioni e
421 le Province autonome, attiva specifici percorsi formativi finalizzati a uniformare i contenuti e la
422 metodologia didattica da adottare nei corsi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome.

423 3. Le Regioni e le Province autonome concordano, a livello territoriale, con le Università e gli
424 Istituti agrari, specifiche attività formative e/o seminariali sulle materie elencate nell'allegato I
425 al decreto legislativo n.150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai
426 compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.
427

428 **A.1.10 - Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento**

429 1. Le Regioni e le Province autonome programmano moduli formativi che prevedono unità
430 didattiche comuni a tutti i soggetti ed unità didattiche specifiche per utilizzatori professionali,
431 per distributori e per consulenti.

432 I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni (utilizzatori professionali,
433 distributori e consulenti) devono avere una durata minima di 25 ore. I corsi di aggiornamento,
434 necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima
435 di 12 ore.

436 2. Relativamente agli utilizzatori professionali possono essere individuate due diverse tipologie:

- 437 a. gli utilizzatori professionali agricoli, ivi compresi i contoterzisti;
- 438 b. gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi i contoterzisti.

439 Nell'ambito del medesimo percorso formativo (di base o di aggiornamento) dedicato agli
440 utilizzatori professionali devono essere previste unità didattiche che tengano conto delle
441 specifiche mansioni correlate alle due diverse tipologie professionali sopra individuate. Tenuto
442 conto delle caratteristiche degli utilizzatori professionali coinvolti nell'attività formativa è
443 raccomandata una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni
444 teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico
445 materiale didattico. Per ciascun profilo e per le diverse tipologie di corso (base o
446 aggiornamento) devono essere realizzati gli obiettivi formativi specifici riportati nell'Allegato I,
447 parte A.

448 4. I corsi di aggiornamento per i distributori ed i consulenti possono essere realizzati ricorrendo a
449 modalità FAD/E-learning, seguite da un tutor che ne attesti la veridicità e validità. La durata
450 delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e
451 validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.
452

453 **A.1.11 - Modalità di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni**

454 Le Autorità regionali o provinciali competenti sono tenute a trasmettere al Ministero delle politiche
455 agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014, i dati relativi
456 alle diverse abilitazioni, come specificato all'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo
457 n.150/2012, secondo lo schema riportato nel citato Allegato I, parte B. Il Ministero delle politiche
458 agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome definiscono un sistema
459 informatico che consenta l'elaborazione dei dati o l'esportazione dei dati stessi in software di larga
460 diffusione, nonché le relative modalità di consultazione.

461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

A.1.12 - Sospensione e revoca delle abilitazioni.

Le competenti Autorità regionali e provinciali possono sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Il periodo di sospensione o di revoca è stabilito dalle competenti Autorità regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate. In ogni caso il periodo di sospensione non può essere inferiore a sei mesi.

A.1.13 - Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari

A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita

A decorrere dal 26 novembre 2015 decade l'obbligo di compilare il modulo numerato progressivamente a cura del venditore, previsto dal comma 6, articolo 24 del DPR n. 290/01 e s.m.i..

Il distributore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.

A.1.14 - Prescrizioni per utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti)

L'utilizzatore di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'Ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari. Si fa riferimento, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto), e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate, così come previsto al successivo paragrafo A.2.2.. Il contoterzista provvede, inoltre, ad annotare sul registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i trattamenti effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo da allegare al registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato, come previsto all'articolo 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo n.150/2012.

Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale, anche nel caso in cui nella fattura emessa sia addebitato, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il costo relativo al prodotto fitosanitario distribuito.

A.2 - Informazione e sensibilizzazione (articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2012)

A.2.1 - Programmi di informazione e sensibilizzazione

Le Autorità nazionali competenti, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150/2012, le Regioni e le Province autonome definiscono, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano, con il supporto del Consiglio Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di seguito Consiglio, i programmi di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla produzione integrata e a quella biologica.

509 In tale ambito, verranno anche realizzati siti web istituzionali di informazione rivolti a:

- 510 • utilizzatori professionali e non professionali;
- 511 • popolazione generale e consumatori.

512

513 **A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, della popolazione interessata e** 514 **potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari**

515 L'obbligo di segnalazione del trattamento rientra nei seguenti casi:

- 516 - impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti
517 realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.
- 518 - quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g,
519 punto 6 del DPR n. 290/2001, come modificato dal DPR n. 55/2012;
- 520 - quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dagli Enti locali territorialmente
521 competenti, tenendo conto anche di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal
522 Ministero della salute, su proposta del Consiglio.

523 La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio
524 derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle
525 aree trattate. Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di
526 specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze su data e ora
527 del trattamento, tipologia di prodotti fitosanitari utilizzati, tempi di rientro.

528

529 **A.2.3 - Informazioni tra le aziende agricole**

530 Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende
531 agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il
532 metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi
533 fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.

534

535 **A.2.4 - Banca dati sugli avvelenamenti acuti da prodotti fitosanitari**

536 Le Autorità nazionali competenti, avvalendosi del Consiglio, istituiscono piani di controllo
537 relativamente a raccolta, classificazione ed analisi delle informazioni sui casi di intossicazione
538 acuta da prodotti fitosanitari. A tale scopo verrà utilizzato il Sistema Informativo Nazionale per la
539 Sorveglianza delle Intossicazioni Acute da Pesticidi (SIN-SIAP), attivo presso l'Istituto Superiore
540 di Sanità (ISS), che già acquisisce i dati sugli incidenti causati da prodotti fitosanitari che sono
541 rilevati dai Centri Antiveleni (CAV), dalle ASL e da altri referenti istituzionali, secondo procedure
542 standard concordate. L'ISS ha il compito di verificare la qualità delle informazioni trasmesse al
543 SIN-SIAP, integrare le diverse fonti informative, classificare e analizzare i dati relativi alla casistica
544 esposta a fitosanitari. L'ISS pubblica un rapporto annuale sulle osservazioni effettuate e rende
545 disponibili, su richiesta delle Regioni, analisi descrittive a livello regionale. La base dati del SIN-
546 SIAP verrà, altresì, utilizzata per approfondimenti su problematiche emergenti e per contributi a
547 piani di lavoro finalizzati alla valutazione delle ricadute di interventi di mitigazione del rischio e di
548 formazione/informazione, nonché per valutazioni sulla sicurezza di uso dei prodotti fitosanitari di
549 recente immissione sul mercato e per la definizione di indicatori di rischio.

550

551 **A.2.5 - Attivazione di insegnamenti ad hoc nell'ambito di corsi di laurea attinenti**

552 Le Autorità nazionali competenti, le Regioni e le Province autonome promuovono azioni per
553 favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei
554 corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza
555 nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università.

556

557 **A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari**
558 **(articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012)**

559
560 **A.3.1 - Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione (taratura) e manutenzione**

561 Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti
562 fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012, deve essere
563 effettuato presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

564 Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione (o
565 taratura) delle stesse attrezzature, in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di
566 miscela fitoiatrica, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di
567 sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente.

568
569 **A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016**

570 Di seguito si riporta l'elenco, non esaustivo, delle attrezzature da sottoporre a controlli funzionali
571 periodici:

572
573 a) Macchine irroratrici per i trattamenti alle colture arboree

- 574 - irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- 575 - irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- 576 - dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio;
- 577 - cannoni;
- 578 - irroratrici scavallanti;
- 579 - irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

580 b) Macchine irroratrici per il diserbo e per i trattamenti alle colture erbacee:

- 581 - irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria
- 582 con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri;
- 583 - cannoni;
- 584 - dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio
- 585 automatico;
- 586 - irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di
- 587 schermatura;
- 588 - irroratrici abbinata alle seminatrici.

589
590 c) Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette:

- 591 - irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali
- 592 fogger fissi e barre carrellate;
- 593 - attrezzature funzionanti senza l'operatore (fogger mobili);
- 594 - irroratrici portate dall'operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore,
- 595 irroratrici a ultra basso volume;
- 596 - irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza
- 597 inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o
- 598 centrifuga.
- 599

600 Entro il 26 novembre 2016 le tipologie di attrezzature sopra indicate sono sottoposte al controllo
601 funzionale periodico almeno una volta presso un Centro Prova autorizzato dalle Regioni e Province
602 autonome.

603 Eseguito il controllo funzionale, il Centro Prova autorizzato rilascia un attestato dal quale risulta
604 che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti, come indicato nell'allegato II.

605 Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, l'intervallo tra i controlli
606 funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature
607 controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre
608 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.

609 Sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da Centri
610 Prova formalmente riconosciuti dalle Regioni e Province autonome, che siano stati realizzati
611 conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE.

612 Le Regioni e le Province autonome, nell'organizzare il servizio individuano, se del caso, criteri di
613 priorità in relazione al grado di vetustà delle attrezzature, al loro livello di impiego in azienda ed al
614 relativo rischio per la salute e per l'ambiente.

615

616 **A.3.3 - Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi**

617 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Consiglio, adotta entro
618 il 31 dicembre 2013, un apposito decreto per stabilire nel dettaglio quali siano le attrezzature che
619 devono essere sottoposte a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al
620 precedente paragrafo A.3.2.. A tale scopo si tiene conto degli studi disponibili in materia, con
621 particolare riferimento al documento, elaborato dal Gruppo di lavoro istituito con decreto del
622 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10730 del 21/12/2004, denominato:
623 *"Classificazione delle macchine irroratrici da sottoporre ai controlli funzionali in funzione degli*
624 *intervalli fra i controlli previsti dalla direttiva 2009/128/CE"*.

625 Per le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee
626 ferroviarie, nonché per quelle montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato
627 almeno una volta all'anno.

628 Per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo si effettua entro il 26
629 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni. Le attrezzature
630 nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.

631

632 **A.3.4 - Esoneri**

633 Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature:

- 634 - irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate
635 di pompante a leva manuale;
- 636 - irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore.

637

638 **A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico**

639 Il controllo funzionale ha lo scopo di verificare che le attrezzature per l'applicazione dei prodotti
640 fitosanitari soddisfino una serie di requisiti, indicati nel citato allegato II, al fine di garantire un
641 elevato livello di sicurezza e di tutela della salute umana e dell'ambiente. A seguito di tale
642 controllo, le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono funzionare
643 correttamente, assicurando che i prodotti fitosanitari siano accuratamente dosati e distribuiti. Lo
644 stato delle attrezzature deve consentire di procedere al loro riempimento e allo svuotamento in
645 modo sicuro, agevole e completo, evitando perdite di prodotti fitosanitari.

646 Affinché il controllo funzionale abbia luogo, è necessario che la macchina irroratrice sia stata
647 accuratamente pulita e non presenti rischi palesi per la sicurezza del controllore. Per rischi palesi, si
648 intendono visibili ed evidenti danneggiamenti, malfunzionamenti e/o difetti a carico dell'irroratrice

649 o delle sue componenti, compresi tutti i dispositivi di sicurezza in dotazione all'attrezzatura indicati
650 all'interno del manuale d'uso e manutenzione.

651 I Centri Prova devono essere dotati di idonee attrezzature per la realizzazione dei test e devono
652 garantire che non si verifichino forme di inquinamento ambientale durante lo svolgimento dei
653 controlli (allegato III).

654

655 **A.3.6 - Regolazione (taratura) e manutenzione periodica delle attrezzature**

656 1. Una regolazione periodica della macchina irroratrice, adeguata alle realtà colturali aziendali,
657 deve essere eseguita dall'utilizzatore, sulla base della specifica formazione di cui al punto 9.a
658 dell'Allegato I, impiegando strumenti in dotazione alla macchina irroratrice, quando presenti, e
659 seguendo le indicazioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione. I dati da registrare
660 annualmente sono almeno i seguenti: coltura, fase fenologica, trattatrice, irroratrice, volume di
661 irrorazione. I dati si riferiscono alle colture principali e ad almeno due fasi fenologiche nel caso
662 di colture arboree.

663 2. Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli
664 tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:

- 665 a. la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- 666 b. la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- 667 c. la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
- 668 d. la pulizia dei filtri e degli ugelli;
- 669 e. la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e
670 della rete di protezione del ventilatore (quando presenti).

671

672 **A.3.7 - Regolazione (taratura) strumentale effettuata presso centri prova (volontaria)**

673 1. Una regolazione (taratura) strumentale della macchina irroratrice può essere eseguita presso i
674 Centri Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite
675 idonee attrezzature (banchi prova).

676 I principali parametri operativi dell'irroratrice sui quali è possibile intervenire con la
677 regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

678 - volume di distribuzione;

679 - tipo di ugello;

680 - portata dell'ugello;

681 - portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria
682 generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);

683 - pressione di esercizio;

684 - altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);

685 - velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattatrice).

687 2. Nell'eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle
688 disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.

689 3. Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del
690 proprietario/utilizzatore abituale, in quanto:

691 - consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell'ambito delle quali la
692 macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di
693 allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali
694 per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;

695 - rappresenta un momento di confronto con l'utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi
696 non corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce l'occasione
697 per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.

698
699

- 700 4. Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascia al proprietario/utilizzatore
701 della macchina irroratrice un documento nel quale vengono riportate il Centro Prova e il tecnico
702 che ha effettuato la regolazione (taratura), la data, gli elementi identificativi della macchina
703 irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le
704 modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti e principali tipologie di
705 colture e i principali tipi di intervento effettuati in azienda.
- 706 5. La validità delle regolazioni effettuate dai Centri Prova ha una validità massima di 5 anni.
- 707 6. Le Regioni e le Province autonome possono incentivare il ricorso alla regolazione strumentale
708 delle attrezzature presso i Centri Prova autorizzati.

709
710 **A.3.8 - Centri Prova ed organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione**
711 **(taratura)**

712 Gli utilizzatori professionali di macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari effettuano il
713 controllo funzionale periodico presso Centri Prova riconosciuti e autorizzati dalle Regioni/Province
714 autonome.

715 La struttura che intende essere autorizzata a svolgere il controllo funzionale e la regolazione
716 (taratura) delle macchine irroratrici inoltra apposita richiesta alla Regione/Provincia autonoma di
717 appartenenza, nella quale indica le attrezzature in dotazione che rispettano le specifiche tecniche
718 riportate nel citato Allegato II, e dichiara di avvalersi di almeno un tecnico abilitato per ciascuna
719 delle tipologie di irroratrici per le quali la struttura chiede il riconoscimento allo svolgimento del
720 servizio (barre irroratrici, irroratrici per colture arboree, per colture protette, ecc).

721 Il personale tecnico per poter essere abilitato al controllo funzionale delle macchine irroratrici deve
722 seguire un corso di preparazione della durata minima di 40 ore, realizzato o riconosciuto dalla
723 Regione o Provincia autonoma di appartenenza, e superare un apposito esame (allegato IV).

724 Le Regioni e le Province autonome possono esentare il personale tecnico, operante da almeno due
725 anni presso Centri Prova istituiti prima dell'entrata in vigore del Piano, dall'obbligo di frequentare
726 il predetto corso di preparazione. Il personale tecnico dovrà, comunque, frequentare i corsi di
727 aggiornamento che le Regioni e le Province autonome riterranno necessario organizzare in seguito.
728 Tali corsi sono tenuti da personale specializzato individuato dalla Regione o Provincia autonoma
729 competente e la valutazione delle prove d'esame è effettuata da una commissione appositamente
730 istituita dagli stessi Enti.

731 L'abilitazione del tecnico può essere sospesa o revocata in caso di:

- 732 - accertata irregolarità del suo operato;
733 - ripetuta e ingiustificata assenza alle attività di aggiornamento organizzate dalla Regione o
734 Provincia autonoma di appartenenza.

735
736 **A.3.9 - Verifica dell'attività svolta dai Centri Prova e dai tecnici abilitati**

737 Le Regioni e le Province autonome svolgono un'attività di verifica tecnico-amministrativa
738 periodica presso i Centri Prova autorizzati, secondo la seguente tempistica:

- 739 - ogni 24 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei Centri che effettuano meno di 200
740 controlli/anno;
741 - ogni 12 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei Centri che effettuano 200 o più
742 controlli/anno.

743 La verifica riguarda sia la gestione della documentazione e dei dati relativi ai controlli effettuati, sia
744 la conformità della strumentazione a quanto riportato nell'allegato III.

745
746 I Centri Prova mobili che intendono operare anche al di fuori della Regione o Provincia autonoma
747 nella quale sono stati autorizzati originariamente, per ottenere il riconoscimento della propria
748 autorizzazione da parte della Regione/Provincia autonoma nella quale intendono operare, devono
749 darne apposita comunicazione. Nel caso in cui la Regione o Provincia autonoma riscontri delle
750 irregolarità o delle inadempienze nell'attività svolta dal Centro Prova mobile, ha la facoltà di

751 sospendere temporaneamente o di revocare tale riconoscimento, inviandone comunicazione alla
752 Regione o Provincia autonoma che ha rilasciato originariamente l'autorizzazione.

753 Tutti i Centri Prova sono tenuti a fornire alla Regione o Provincia autonoma territorialmente
754 competente, quando richieste, le informazioni relative alle date e ai luoghi dei controlli che hanno in
755 programma di svolgere, al fine di consentire le verifiche sulla propria attività.

756 Tutti i Centri Prova sono tenuti a fornire, trimestralmente, alla Regione o Provincia autonoma
757 territorialmente competente, informazioni dettagliate sui controlli effettuati, secondo le indicazioni
758 di cui al paragrafo successivo.

759 **A.3.10 - Costituzione di un archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati**

761 Le Regioni e le Province autonome raccolgono le informazioni relative ai controlli effettuati sul
762 proprio territorio e inviano periodicamente quelle principali ad una banca dati nazionale secondo
763 modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole
764 alimentari e forestali, tenuto conto delle esperienze e dei sistemi informatici già in uso nelle singole
765 Regioni e Province autonome.

766 Le informazioni che devono essere necessariamente inviate al data base nazionale per le
767 attrezzature che hanno superato i controlli sono i seguenti.

- 768 ○ Identificazione del Centro Prova:
 - 769 ▪ Regione/Provincia autonoma che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere il servizio
 - 770 di controllo funzionale;
 - 771 ▪ nome e codice del Centro Prova.
- 772 ○ Identificazione del proprietario della macchina irroratrice:
 - 773 ▪ nome o ragione sociale ed indirizzo;
 - 774 ▪ partita IVA o codice fiscale.
- 775 ○ Identificazione della macchina irroratrice:
 - 776 ▪ tipologia;
 - 777 ▪ marca e modello (quando leggibili);
 - 778 ▪ numero di telaio/serie (numero originale, oppure codice fornito al momento del
 - 779 controllo).
- 780 ○ Identificazione del controllo funzionale:
 - 781 ▪ data di esecuzione;
 - 782 ▪ numero dell'attestato di funzionalità.

783 **A.3.11 - Mutuo riconoscimento**

785 Ai fini dell'ottenimento del mutuo riconoscimento del controllo funzionale delle macchine
786 irroratrici, in uso sul territorio nazionale ed internazionale impiegate a scopi professionali, è
787 necessario che:

- 788 a) il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato il controllo siano riconosciuti ed abilitati da
- 789 almeno una Regione o Provincia autonoma;
- 790 b) il controllo funzionale sia stato condotto conformemente alle indicazioni riportate nei
- 791 protocolli di prova riconosciuti a livello nazionale;
- 792 c) l'attestato di funzionalità della macchina irroratrice riporti:
 - 793 ○ numero e data di emissione;
 - 794 ○ tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell'attrezzatura;
 - 795 ○ nominativo del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, P. IVA
 - 796 o C.F.);
 - 797 ○ firma del tecnico che ha eseguito il controllo;
 - 798 ○ dati identificativi del Centro Prova;
 - 799

800 Oltre all'attestato di funzionalità, i Centri Prova rilasciano anche un'etichetta adesiva da apporre
801 sulla macchina irroratrice, in cui sono riportate le informazioni riguardanti il controllo funzionale
802 effettuato, il Centro Prova e l'Ente responsabile del servizio. I contenuti minimi dell'etichetta sono
803 specificati nell'Allegato II.

804

805 **A.4 - Irrorazione aerea (articolo 13 del decreto legislativo n.150/2012)**

806 L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per
807 contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di
808 applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti
809 vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

810

811 **A.4.1 - Prescrizioni di carattere generale**

812 In caso di deroga, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, possono
813 essere utilizzati solo prodotti fitosanitari appositamente autorizzati per l'irrorazione mediante mezzo
814 aereo.

815 I soggetti che effettuano l'irrorazione aerea (piloti e addetti alla base) devono essere in possesso
816 del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

817 Gli aeromobili devono essere equipaggiati con accessori che rappresentino la migliore tecnologia
818 disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati. Le attrezzature impiegate per l'irrorazione
819 aerea devono essere sottoposte a controllo funzionale almeno annualmente e a regolazione (taratura)
820 prima dell'inizio dei trattamenti (cfr. A.3.3); devono comunque essere eseguite tutte le operazioni di
821 manutenzione periodiche necessarie per garantirne l'efficienza.

822 I soggetti che effettuano il trattamento con il mezzo aereo devono essere in possesso del
823 disciplinare di lavoro aereo e rispettare le norme di sicurezza del Ministero delle Infrastrutture e dei
824 Trasporti; i piloti devono essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie.

825 Nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le prescrizioni previste per le aree di
826 salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le aree protette; inoltre devono essere
827 tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di
828 molluschi, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.

829 I trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati con mezzo aereo sono soggetti all'obbligo di
830 registrazione dei dati e di tenuta della documentazione come disposto dall'articolo 42, D.P.R. n. 290
831 e s.m.i..

832

833 **A.4.2 - Richiesta di autorizzazione**

834 La richiesta di autorizzazione va presentata dalle aziende agricole singole o in forma associata, in
835 tempi congrui, compatibilmente con la tempistica indicata nel decreto legislativo n. 150/2012,
836 rispetto alla data prevista per l'inizio dei trattamenti, al Servizio Fitosanitario delle Regioni o
837 Province autonome, e deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:

- 838 a. dati dell'azienda o delle aziende agricole coinvolte;
- 839 b. individuazione delle località interessate e delle relative superfici da sottoporre a
840 trattamento aereo, con indicazione dei Comuni di appartenenza;
- 841 c. colture da trattare con l'indicazione delle avversità interessate all'intervento;
- 842 d. motivazioni che giustificano il ricorso al mezzo aereo;
- 843 e. prodotto fitosanitario da usare, con indicazione della dose per ettaro e del quantitativo
844 totale di prodotto da utilizzare;

- 845 f. programma dei trattamenti, con indicazione dell'inizio e del termine previsti, il numero
846 totale dei trattamenti, gli orari della giornata nei quali sono effettuati i trattamenti;
- 847 g. dati relativi alle autorizzazioni della Ditta e del pilota che eseguirà i trattamenti, nonché
848 quelli relativi al mezzo utilizzato, corredati dalla documentazione comprovante
849 l'efficienza dell'attrezzatura impiegata;
- 850 h. elenco delle basi operative ed indicazione delle generalità e del recapito degli addetti alle
851 basi con allegata copia dei relativi certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei
852 prodotti fitosanitari;
- 853 i. planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala 1:10.000, o più dettagliata, riportante
854 anche l'indicazione delle aree di salvaguardia;
- 855 j. presenza di eventuali aree sensibili, quali: abitazioni; aree aperte al pubblico; allevamenti
856 di bestiame, di api, di pesci e di molluschi; corsi d'acqua; pozzi; strade aperte al traffico e
857 le misure che si intendono adottate per evitare contaminazioni o altri effetti indesiderati;
- 858 k. distanze minime dalle aree pubbliche, dalle aree residenziali e da altre aree sensibili,
859 tenuto conto che la zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone
860 residenziali;
- 861 l. nel caso in cui nell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o
862 altre aree protette, è necessaria la Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed
863 habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa valutazione del possibile
864 utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari autorizzati;
- 865 m. situazione climatica ed anemologica, nonché le principali caratteristiche orografiche del
866 comprensorio di competenza;
- 867 n. relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal responsabile della richiesta, che fornisca
868 informazioni dettagliate circa le pertinenti misure di mitigazione, ivi compresa la
869 compatibilità del prodotto fitosanitario con le altre colture o pratiche agricole (quali
870 l'agricoltura biologica) presenti nel comprensorio interessato;
- 871 o. dichiarazione d'impegno a rispettare le ulteriori specifiche condizioni stabilite
872 nell'autorizzazione al trattamento aereo e le specifiche condizioni di impiego riportate
873 nell'etichetta del prodotto;
- 874 p. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal pilota del mezzo aereo dalla
875 quale risulti che è stata eseguita un'accurata ricognizione del territorio da trattare al fine
876 di accertare l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali, ecc.) e
877 l'eventuale presenza di piante isolate o di colture diverse all'interno del territorio.
878

879 La richiesta deve essere notificata per conoscenza, a cura del richiedente, ai Comuni interessati.
880

881 **A.4.3 - Procedura autorizzativa**

- 882 1. I Comuni interessati hanno 30 giorni per presentare ai competenti Servizi della Regione o
883 Provincia autonoma le proprie osservazioni e/o l'eventuale opposizione all'esecuzione del
884 trattamento aereo.
885
- 886 2. La Regione o Provincia autonoma valuta e verifica quanto previsto dall'articolo 13, comma 4,
887 del decreto legislativo n. 150/2012, nonché le osservazioni pervenute dai Comuni o da altri
888 soggetti, al fine di completare la valutazione, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
889
- 890 3. La Regione o Provincia autonoma, acquisiti i pareri in materia fitosanitaria, sanitaria e
891 ambientale dagli uffici preposti, e le osservazioni dei Comuni, richiede senza indugio al
892 Ministero della salute un parere in merito alla possibilità di autorizzare il trattamento con mezzo
893 aereo, allegando copia dell'istanza ricevuta dai soggetti interessati al trattamento, unitamente
894 alle proprie valutazioni e ad ogni documento pertinente. Copia della richiesta è inviata, a cura

895 della Regione o Provincia autonoma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
896 ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

898 4. Sulla base della tempistica prevista dal decreto legislativo n. 150/2012, acquisita la richiesta
899 della Regione o Provincia autonoma, il Ministero della salute, sentita la Commissione
900 consultiva dei prodotti fitosanitari, esprime il proprio parere.

902 5. La Regione o Provincia autonoma rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo aereo per la
903 difesa ordinaria, acquisito il parere favorevole del Ministero della salute.

904 6. Le Autorità competenti conservano copia delle richieste e delle autorizzazioni e mettono a
905 disposizione del pubblico le pertinenti informazioni ivi contenute, quali le aree interessate al
906 trattamento fitosanitario mediante mezzo aereo, il calendario di esecuzione del trattamento, i
907 prodotti fitosanitari utilizzati.

910 **A.4.4 - Informazioni alla popolazione interessata e alle autorità locali**

911 Il soggetto autorizzato deve provvedere alla diffusione delle informazioni nei riguardi della
912 popolazione interessata. A tale scopo è tenuto ad affiggere, per il tramite dei Comuni interessati, un
913 congruo numero di manifesti secondo modalità che consentano un'adeguata informazione.

914 In tali manifesti saranno indicati: il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone
915 sorvolate, i prodotti fitosanitari che verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, il
916 principio attivo, le dosi di impiego, l'intervallo di sicurezza e la classe tossicologica), i tempi di
917 rientro.

918 Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il
919 giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati e alle singole Aziende
920 Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio. I casi di rinvio dei trattamenti devono, altresì,
921 essere comunicati immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio,
922 secondo modalità preventivamente concordate.

925 **A.4.5 - Prescrizioni specifiche**

926 Gli addetti alle basi degli aeromobili, durante le operazioni devono essere sempre presenti nelle basi
927 loro assegnate.

928 Durante i trattamenti è vietato il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati
930 dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle
931 vie di comunicazione e dei corsi d'acqua, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve,
932 mantenendo gli ugelli chiusi.

934 Al fine di ridurre gli effetti della deriva devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 935 a) il diametro delle particelle delle miscele irrorate deve essere tale da limitare la formazione di
936 nebbie del tipo di quelle delle irrorazioni ad ultra basso volume;
- 937 b) i trattamenti devono essere eseguiti con classe 1 della scala di Beaufort della forza del vento;
- 938 c) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di idonee indicazioni a
939 terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che gli
940 consentano di operare nel modo migliore;
- 941 d) la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire con traiettorie di volo alle minime
942 altezze e velocità compatibili con la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento;
- 943 e) gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle specifiche
944 e particolari situazioni territoriali.

945 Le aree trattate potranno essere agibili nel rispetto dei tempi di rientro specificati in etichetta del
946 prodotto fitosanitario utilizzato.

949

950 **A.4.6 - Vigilanza**

951
952 Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio ed i Comuni verificano il rispetto delle
953 disposizioni stabilite dalle norme vigenti e delle prescrizioni aggiuntive riportate
954 nell'autorizzazione. Nei casi di inadempienza, l'Autorità competente procede alla sospensione o
955 alla revoca dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24 del decreto legislativo n.
956 150/2012.

957
958 **A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua**
959 **potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche**
960 **(aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15**
961 **del decreto legislativo n. 150/2012)**

962
963 **A.5.1 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile**

964 I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e
965 forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano,
966 predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

967 Le Regioni e le Province autonome conformemente alle predette linee guida, individuano idonee
968 misure che non pregiudicano, comunque, il rispetto degli obblighi previsti dalle norme comunitarie
969 e nazionali in materia di tutela delle acque e, in particolare, di quelli previsti dalla Parte III del
970 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

971 Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per
972 l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno
973 pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto
974 legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e
975 con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del
976 regolamento (CE) n.1107/2009.

977 Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze
978 attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10
979 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..

980 Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal
981 regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e
982 del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a
983 disposizione delle Regioni e delle Province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano,
984 le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti
985 fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e
986 delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante
987 delle stesse.

988 Le Regioni e le Province autonome utilizzano tali informazioni per le attività di competenza, ne
989 assicurano il trasferimento agli Enti interessati e curano la formazione delle competenze tecniche
990 necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo
991 mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità
992 dei prodotti fitosanitari. Le Regioni e le Province autonome assicurano il coordinamento delle
993 misure che interessano bacini interregionali o interprovinciali.

994
995 **A.5.1.1 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico**

996 Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, in
997 prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) e nelle aree

998 designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, ai sensi
999 della Parte III, Allegato 9, punto 1. ii) del decreto legislativo n. 152/2006, le Regioni e le Province
1000 autonome, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, individuano
1001 prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati
1002 pericolosi per l'ambiente acquatico, nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito
1003 delle attività di monitoraggio ambientale. Ove possibile, per tale sostituzione devono essere
1004 privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto
1005 legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità,
1006 utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, di cui all'articolo 22 del
1007 regolamento (CE) n.1107/2009.

1008 Le relative prescrizioni, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome, tengono conto, altresì,
1009 della specificità delle aree interessate e dei target da salvaguardare.

1010

1011 **A.5.1.2 - Misure specifiche per la tutela delle acque destinate al consumo umano**

1012 Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano,
1013 nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui
1014 all'articolo 94 del citato decreto legislativo n.152/2006, le Regioni e le Province autonome
1015 individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni
1016 specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le
1017 acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1
1018 e SPe2) e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di
1019 monitoraggio ambientale.

1020 Ove possibile, per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su
1021 metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta
1022 biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a
1023 basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.

1024 Nelle predette aree di salvaguardia le Regioni e le Province autonome possono stabilire ulteriori
1025 prescrizioni e limitazioni nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4,
1026 lettera c) del citato decreto legislativo n. 152/2006.

1027

1028 **A.5.1.3 - Misure volontarie di accompagnamento**

1029 Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, il Consiglio predispone linee guida sulle misure di
1030 mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio. In tale
1031 contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la
1032 deriva stessa e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi.

1033 Le Regioni e le Province autonome prevedono opportuni strumenti per incentivare, nell'ambito
1034 della Politica Agricola Comune (PAC) e conformemente alle suddette linee guida, l'applicazione di
1035 tecniche e pratiche, come di seguito indicato, volte al miglioramento della qualità ambientale ed alla
1036 protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva dei
1037 prodotti fitosanitari ed alla lisciviazione degli stessi, sia per ruscellamento che per percolazione.

1038

1039 **A.5.1.3.1 - Tecniche di applicazione che riducono la deriva**

1040 Gli effetti negativi della deriva assumono particolare rilievo nei trattamenti su colture arboree o,
1041 comunque, verticali (frutteti, vigneti, pioppeti, ecc.), sia per la direzione del getto sia perché, per
1042 favorire la penetrazione della soluzione antiparassitaria all'interno della massa vegetale e ottenere
1043 un maggiore grado ed una migliore uniformità di copertura, si tende ad utilizzare una pressione
1044 elevata.

1045 Le misure di mitigazione della deriva finalizzate a ridurre la sua formazione o ad impedirne gli
1046 effetti sono (cfr. documento di orientamento della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari
1047 “*Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici*
1048 *superficiali da deriva e ruscellamento*”), ad esempio:

- 1049 1. **Intercettazione:** minimizzare l’entità del deposito di gocce su superfici non bersaglio
1050 (Esempio: mediante fasce di rispetto, siepi, ecc.);
- 1051 2. **Produzione delle gocce:** migliorare le caratteristiche del getto irrorato (Esempio: attraverso
1052 ugelli antideriva e basse pressioni);

1053 Nel caso delle colture arboree un efficace sistema di intercettazione della deriva è rappresentato
1054 dall’inserimento di barriere di vegetazione arbustiva e arborea: la realizzazione di siepi è fortemente
1055 raccomandata all’interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nei siti della
1056 rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i..

1057 1058 **A.5.1.3.2 - Utilizzo di fasce vegetate non trattate che riducono il ruscellamento e il drenaggio**

1059 Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento conseguente ai fenomeni
1060 di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di
1061 una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri. L’ampiezza della fascia viene
1062 misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. Per fascia vegetata si intende una fascia
1063 stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea.

1064 Sono da prendere in considerazione tutti i corpi idrici superficiali, naturali o artificiali, permanenti o
1065 temporanei, ad eccezione di:

- 1066 • *Scoline* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre
1067 strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al
1068 convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- 1069 • *Adduttori d’acqua* per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate
1070 soltanto ai campi coltivati.
- 1071 • *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla
1072 coltura trattata

1073 Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda la realizzazione di un sistema costituito da fasce
1074 vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di
1075 maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.

1076 1077 **A.5.2 - Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque** 1078 **di balneazione**

1079 Ai fini della tutela della salute pubblica, è vietato l’uso di prodotti fitosanitari nell’area di
1080 balneazione relativa al sito di balneazione, individuato ai sensi del decreto legislativo 116/2008, che
1081 recepisce la direttiva 2006/7/CE.

1082 In deroga al divieto, per il contenimento o l’eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della
1083 salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l’utilizzo di prodotti
1084 fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio.

1085 Entro 3 anni dall’entrata in vigore del Piano, i Ministeri della salute, dell’ambiente e della tutela del
1086 territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali individuano, in accordo con le
1087 Regioni e le Province autonome, le zone di influenza delle aree di balneazione, e la relativa
1088 ampiezza, nelle quali limitare l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, al fine di garantire una più efficace
1089 tutela della salute umana nelle predette aree.

1091

1092 **A.5.3 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee**
1093 **ferroviarie**

1094 E' necessario ridurre e/o limitare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le
1095 linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto
1096 possibile le dosi di impiego ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurre al minimo le
1097 perdite nell'ambiente.

1098 Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:

- 1099 • sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze
1100 classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1A e 1B;
- 1101 • sostituzione e/o limitazione, entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti
1102 fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3 e SPe4,
1103 o che sono classificati come T e T+.

1104 E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e
1105 adiacenti alle stazioni ferroviarie, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della
1106 tutela della salute pubblica.
1107

1108 I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche
1109 agricole alimentari e forestali, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri
1110 ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per
1111 l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, tenendo conto, in
1112 particolare della necessità di:

- 1113 ○ limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione ed
1114 elevati pericoli/rischi per l'ambiente;
- 1115 ○ dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della vegetazione sulle scarpate e all'utilizzo
1116 del taglio per il contenimento della vegetazione arborea;
- 1117 ○ utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e basse pressioni e altri
1118 accorgimenti tecnici, quali l'irrorazione orientabile, la registrazione delle operazioni; il
1119 controllo elettronico dei volumi irrorati, ecc..
- 1120 ○ valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di
1121 sviluppo e alla loro sensibilità;
- 1122 ○ utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare
1123 l'insorgere di resistenze, causato dall'uso ripetuto dello stesso principio attivo.
1124

1125 Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre Amministrazioni competenti e le parti
1126 interessate.

1127 Le Regioni e le Province autonome, in relazione alla specificità delle aree protette, istituite ai sensi
1128 della legge n. 394 del 1991 e dei siti della Rete Natura 2000, possono individuare i target prioritari
1129 da proteggere e ulteriori limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari da utilizzare sulle o lungo le
1130 linee ferroviarie che interessano tali aree.

1131 Gli Enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta
1132 alla vegetazione infestante sulle o lungo le linee ferroviarie, ivi compresi i trattamenti fitosanitari,
1133 riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
1134 mare in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità impiegate, alle tecniche di
1135 distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi prese in considerazione.

1136 Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei
1137 decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le Regioni e Province autonome possono
1138 autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli
1139 organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli
1140 organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.
1141

1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190

A.5.4 - Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade

Le misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le strade devono essere volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, attraverso l'utilizzo di metodi alternativi a quelli chimici, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali.

Per tale finalità si prevedono le seguenti azioni:

- sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1A e 1B, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o classificati come T e T+ ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo e le frasi corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali, durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari lungo la rete stradale e autostradale, tenendo conto, in particolare, della necessità di:

- utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico. In particolare occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.). Questa misura è obbligatoria per le infrastrutture di nuova costruzione e raccomandata per quelle esistenti;
- valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità;
- utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare l'insorgere di resistenze causato dall'uso ripetuto della stessa sostanza attiva.

Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre amministrazioni competenti e le parti interessate.

Gli Enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta alla vegetazione infestante sulle o lungo la rete stradale e autostradale, nelle more della definizione dei criteri ambientali minimi, riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi utilizzate.

Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria le Regioni e Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

1191 **A.5.5 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi**
1192 **vulnerabili**

1193 Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è disciplinato, secondo quanto riportato nei
1194 successivi paragrafi A.5.5.1 e A.5.5.2, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree utilizzate dalla
1195 popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento
1196 (CE) n. 1107/2009.

1197 Le suddette aree includono parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree
1198 verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture
1199 sanitarie e spazi ludici di pubblica frequentazione.
1200

1201 E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali, durante la fase
1202 fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la
1203 pertinente frase di precauzione SPe8.
1204

1205 E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra
1206 l'altro, la data e l'ora del trattamento, la sua finalità e la durata del divieto di accesso all'area
1207 trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente
1208 indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate
1209 dai gruppi vulnerabili, non può essere inferiore a 48 ore.

1210 Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro
1211 superiori a 48 ore.

1212 Nelle medesime aree si dovrà evitarne l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile
1213 segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse.
1214 Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è minore il transito delle persone.

1215 Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei
1216 decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria le Regioni e Province autonome possono
1217 autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli
1218 organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli
1219 organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.
1220

1221 **A.5.5.1 - Gestione della flora infestante**

1222 In ambiente urbano, le Autorità locali competenti predispongono un Piano per la gestione della flora
1223 infestante che individui:

- 1224 a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
1225 b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio
1226 integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
1227

1228 In particolare sono previste le seguenti misure:

- 1229 • nelle zone frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree
1230 ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini,
1231 superfici in prossimità di strutture sanitarie) i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con
1232 metodi alternativi;
- 1233 • eventuali deroghe all'impiego dei diserbanti potranno essere concesse dall'Autorità regionale
1234 competente per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi o che determinano
1235 problemi all'incolumità pubblica;
- 1236 • in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari classificati T,
1237 T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42,
1238 R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le
1239 classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

1240

1241 **A.5.5.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida**

- 1242 • sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica, di cui
1243 al regolamento n. 834/2007, ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che
1244 riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40,
1245 R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le classi di
1246 pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;
- 1247 • eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità regionale (o della Provincia
1248 autonoma) competente, qualora non siano disponibili prodotti biologici ammessi per il
1249 contenimento di organismi nocivi e/o pericolosi per la salute umana o che compromettono la
1250 vitalità delle piante ospiti;
- 1251 • entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono
1252 protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione
1253 o da gruppi vulnerabili;
- 1254 • in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari classificati T,
1255 T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42,
1256 R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le
1257 classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
1258

1259 **A.5.6 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari** 1260 **e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili**

1261 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2.2, è vietato accedere alle aree trattate, nelle 24 ore
1262 successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione
1263 individuale (DPI).
1264

1265 **A.5.7 - Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette**

1266 Le misure previste dal Piano si applicano ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette,
1267 istituite in base alla legge n. 394/91 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure già stabilite
1268 nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e
1269 regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché le misure di conservazione definite a livello
1270 regionale.
1271

1272 **A.5.7.1 - Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari**

1273 I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e
1274 forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano,
1275 predispongono le linee guida per la scelta delle misure restrittive da inserire nei piani di gestione e
1276 nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla
1277 legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, tenendo conto delle
1278 caratteristiche di pericolo e di rischio dei prodotti fitosanitari, in funzione dei seguenti target da
1279 salvaguardare:

- 1280 - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V);
- 1281 - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri;
- 1282 - habitat in cui vi è la necessità di tutelare le api e gli altri impollinatori.

1283 Nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge nazionale 6
1284 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di tutela della
1285 biodiversità, già sancita da altri strumenti normativi e pianificatori ed in particolare dall'ultima
1286 Strategia Nazionale sulla Biodiversità, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, di cui

1287 all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui
1288 sopra, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla Regione o Provincia autonoma
1289 competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche
1290 del sito da tutelare.

1291 Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve
1292 essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di
1293 conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell'habitat da
1294 tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.

1295 Le misure di cui sopra si integrano con gli strumenti ed i dispositivi della PAC, come previsto al
1296 comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

1297 Dette misure generano effetti positivi sulla biodiversità, sull'acqua e sul suolo, e sono equivalenti a
1298 quelli prodotti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, così come individuate nei
1299 regimi di sostegno della PAC.

1300 I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e
1301 del mare, con successivo provvedimento, definiscono i criteri di verifica di dette misure ai quali si
1302 attengono gli Enti gestori.

1303 I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche
1304 agricole, alimentari e forestali, analogamente a quanto indicato al precedente paragrafo A.5.1,
1305 mettono a disposizione delle Regioni, delle Province autonome nonché degli Enti gestori delle aree
1306 naturali protette, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e
1307 gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti fitosanitari in commercio. Gli Enti interessati garantiscono
1308 la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e
1309 limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche
1310 caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari.

1311 Le azioni per la tutela delle aree naturali protette contenute nel Piano non pregiudicano il rispetto
1312 degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di protezione della aree
1313 naturali e, in particolare, degli obblighi previsti ai sensi della citata legge 394/91 e delle relative
1314 leggi regionali.

1315 E' comunque vietato, all'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate ai sensi del
1316 decreto legislativo 227/2001, nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco,
1317 zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), l'utilizzo di mezzi di tipo chimico per il
1318 contenimento della vegetazione, fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari
1319 emergenze fitosanitarie e conservazionistiche.

1320 Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende
1321 ricadenti nelle aree di cui trattasi, l'attività formativa di cui al paragrafo A.1.1. deve essere
1322 finalizzata anche all'acquisizione delle conoscenze relative all'uso dei prodotti fitosanitari nei siti
1323 Natura 2000 e nelle aree naturali protette, con particolare riferimento alla scelta dei principi attivi
1324 compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro
1325 piano equivalente.

1326 Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della
1327 Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione di Ramsar (www.ramsar.org) e negli accordi
1328 internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA1 e MEDWET2), le Zone Ramsar hanno priorità di

¹ African-Eurasian Waterbird Agreement - <http://www.unep-aewa.org/>

² Mediterranean Wetland Initiative per l'applicazione della Convenzione di Ramsar nell'area mediterranea -
<http://www.medwet.org/medwetnew/en/index.asp>

1329 tutela e richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in
1330 vigore del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
1331 Consiglio, in accordo con le Regioni e le Province autonome e gli enti territorialmente competenti,
1332 individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle Zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari
1333 pericolosi per gli ecosistemi acquatici, nonché di quelli rinvenuti a seguito delle attività di
1334 monitoraggio ambientale, laddove disponibili i relativi dati.

1335

1336 **A.5.7.2 - Misure volontarie, complementari e di accompagnamento**

1337 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio, elabora linee
1338 guida riguardanti l'applicazione e l'integrazione delle misure di protezione, in coerenza con la
1339 futura programmazione della PAC.

1340 Le Regioni e Province autonome e gli Enti gestori, nella predisposizione/aggiornamento dei piani
1341 di gestione/misure di conservazione, individuano ed inseriscono tutte quelle tipologie di intervento
1342 inerenti gli habitat e/o le specie da tutelare, sulla base di quanto predisposto nei predetti documenti
1343 di orientamento.

1344 Le Regioni e le Province autonome prevedono, nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC,
1345 azioni coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o delle misure di conservazione già
1346 predisposte ai sensi del D.P.R. n. 357/92 e del D.P.R. n.120/2003.

1347 Fra le possibili azioni, che si inquadrano nelle predette linee guida, possono figurare quelle riportate
1348 di seguito.

- 1349 • Individuazione di appositi criteri per favorire, all'interno di ciascun sito, il finanziamento
1350 delle tecniche di difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie
1351 di difesa fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché di quelle relative
1352 alla produzione integrata volontaria. In tale ambito è possibile prevedere, previa
1353 dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti e dei minori ricavi realizzati dalle aziende
1354 agricole ubicate nelle aree in questione, ai sensi della normativa europea sullo sviluppo
1355 rurale, la corresponsione di pagamenti superiori ai massimali riportati nella medesima
1356 normativa.
 - 1357 • Azioni dirette all'incentivazione della costituzione di siepi e fasce tampone di ampiezza
1358 adeguata, del mantenimento delle stesse, del loro ripristino, ovvero della naturale
1359 ricolonizzazione delle specie tipiche delle fasce perfluviali, che costituiscono habitat di
1360 interesse comunitario (codici Habitat a norma della direttiva 92/43/CEE: 92A0, 92C0, 92D0,
1361 91F0, 91E0*, 3240, 3230, 3220).
 - 1362 • Azioni incentivanti la mitigazione del rischio ai fini della riduzione della contaminazione dei
1363 corpi idrici superficiali, dovuta a fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva ed alla
1364 lisciviazione dei prodotti fitosanitari, di cui al paragrafo A.5.1.3
 - 1365 • Azioni che incentivano, nell'ambito della misura di consulenza aziendale promossa dalla
1366 PAC, la consulenza orientata agli agricoltori che operano in imprese agricole ubicate
1367 all'interno delle aree Natura 2000, affinché acquisiscano adeguata professionalità per
1368 valutare tutte le opportunità che conseguono all'appartenenza della propria azienda al sito.
 - 1369 • Azioni che incentivano la promozione commerciale territoriale dei prodotti tipici e la
1370 valorizzazione dei prodotti locali ottenuti con pratiche eco-compatibili, anche attraverso
1371 l'introduzione di marchi di qualità ambientale.
- 1372

1373 **A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei**
1374 **relativi imballaggi e delle rimanenze (articolo 17 del decreto legislativo n.**
1375 **150/2012)**

1376 Nell'allegato VI, parte A, sono riportati gli obblighi che devono essere rispettati dagli utilizzatori di
1377 prodotti fitosanitari per una corretta attività di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e
1378 per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

1379 Entro il 1° gennaio 2015 lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari dovrà rispettare i requisiti riportati
1380 nella parte A dell'allegato VI.

1381 Nell'allegato VI, parte B, sono riportati i criteri per l'attuazione di misure di accompagnamento per
1382 incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari.
1383 Le indicazioni riportate nella parte B dell'Allegato VI tengono conto della normativa in vigore,
1384 degli orientamenti e delle linee guida nazionali e regionali in materia e delle indicazioni tecniche
1385 scaturite dal progetto Europeo Life-TOPPS (*Train Operators to prevent Pollution from Point*
1386 *Sources - Formazione degli operatori per prevenire l'inquinamento da fonti puntuali*).

1387
1388 **A.7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (articoli 18, 19,**
1389 **20, 21 del decreto legislativo n. 150/2012)**
1390

1391 **A.7.1 - Strategie fitosanitarie sostenibili**

1392 Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è la riduzione del rischio,
1393 derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori e gli
1394 astanti, attraverso un complessivo miglioramento qualitativo delle strategie di intervento, delle
1395 tecniche utilizzate e delle sostanze attive impiegate, nonché attraverso misure di prevenzione basate
1396 su metodi agro-ecologici (Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) e attraverso sistemi di
1397 lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze
1398 attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nel
1399 contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una
1400 graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo
1401 incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.

1402 Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione
1403 dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla
1404 sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento
1405 1107/09.

1406 La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto
1407 integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-
1408 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.
1409

1410 **A.7.2 - La difesa integrata obbligatoria**

1411 La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio
1412 delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti, l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei
1413 parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che
1414 presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.
1415

1416 **A.7.2.1 - Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

1417 Con lo scopo di definire le azioni e i supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata
1418 obbligatoria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio,

1419 che si avvale del Gruppo Difesa Integrata operante in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui
1420 all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e del Comitato Fitosanitario Nazionale,
1421 provvede a:

- 1422 1) definire le "linee guida nazionali per la difesa integrata obbligatoria";
- 1423 2) promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della difesa
1424 integrata e delle strategie fitosanitarie sostenibili;
- 1425 3) coordinare la predisposizione di strumenti per far conoscere ed applicare correttamente la difesa
1426 integrata obbligatoria, le strategie fitosanitarie sostenibili e la predisposizione di un manuale
1427 sulle "*Tecniche per una difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale e strategie fitosanitarie*
1428 *sostenibili*";
- 1429 4) mantenere aggiornata la banca dati sui prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole
1430 alimentari e forestali, di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, del DPR n. 55/2012;
- 1431 5) attivare iniziative per favorire la realizzazione e l'applicazione di reti di monitoraggio sullo
1432 sviluppo di patogeni e parassiti, da utilizzare a livello regionale;
- 1433 6) definire, in accordo con le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle linee guida per la
1434 difesa integrata obbligatoria, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio a cui le aziende
1435 agricole hanno accesso, nonché l'elenco delle principali avversità;
- 1436 7) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nella difesa
1437 integrata, anche attraverso le esistenti reti di ricerca e le specifiche piattaforme informatiche
1438 nazionali del settore;
- 1439 8) attivare iniziative per favorire la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e
1440 avvertimento sullo sviluppo delle avversità (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale,
1441 con particolare riferimento a:

- 1442 ○ standardizzazione informatica dei modelli previsionali esistenti ed attualmente in uso in
1443 alcune Regioni (piattaforma informatica con unico software in grado di elaborare, per i
1444 diversi territori, i modelli previsionali disponibili con i dati meteorologici messi a
1445 disposizione dalle reti meteorologiche regionali);
- 1446 ○ validazione dei diversi modelli nei diversi territori;
- 1447 ○ messa a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, di software e di una
1448 piattaforma informatica, che consenta agli stessi Enti di elaborare informazioni
1449 utilizzabili per ciascun territorio.

1450

1451 **A.7.2.2 - Le Regioni e le Province autonome**

1452 Le Regioni e le Province autonome provvedono a:

- 1453 1. attuare e promuovere la difesa integrata e a definire gli interventi previsti dal Piano anche
1454 attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali" .
- 1455 2. attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per favorire la diffusione e
1456 l'applicazione della difesa integrata da parte delle aziende. In particolare assicurano la
1457 predisposizione e/o diffusione di materiale informativo per le aziende agricole sulle tecniche per
1458 un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal Piano;
- 1459 3. predisporre e gestire proprie reti di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità, così come
1460 definite al punto 6) del paragrafo A.7.2.1, eventualmente ad integrazione di altre reti presenti sul
1461 territorio; ove la rete non sia istituita, ai fini del predetto monitoraggio le Regioni e Province
1462 autonome renderanno disponibile un apposito servizio di consulenza, nell'ambito degli
1463 strumenti della PAC

- 1464 4. potenziare le predette reti di monitoraggio, in sinergia con quelle previste per l'agricoltura
1465 biologica e la difesa integrata volontaria, al fine di incrementare la disponibilità di informazioni
1466 relativamente ai seguenti aspetti:
- 1467 ○ previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
 - 1468 ○ bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di
1469 monitoraggio, forniscono agli agricoltori informazioni sull'applicazione della difesa
1470 integrata. Tali bollettini hanno le seguenti caratteristiche:
 - 1471 ■ cadenza periodica in base alle esigenze delle principali colture per il periodo in cui
1472 sono in atto;
 - 1473 ■ valenza territoriale;
 - 1474 ■ riportano informazioni sull'andamento meteorologico;
 - 1475 ■ riportano indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase
1476 fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul
1477 momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali
1478 raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili;
 - 1479 ■ riportano indicazioni operative sulle principali colture, relativamente alle pratiche
1480 agronomiche, richiamate nell'Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012, che
1481 possono favorire la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari.
- 1482 5. organizzare e/o riorganizzare e incentivare l'assistenza tecnica e la consulenza alle aziende
1483 agricole sulla difesa fitosanitaria, anche attraverso l'attivazione di apposite strutture territoriali
1484 di coordinamento e di specifici servizi di consulenza.

1485 **A.7.2.3 - Le aziende agricole**

1486

1487 Le aziende agricole devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso:

- 1488 a) ad un collegamento o poter ricevere dati meteorologici dettagliati per il territorio sul quale
1489 sono insediate;
- 1490 b) ai bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture del territorio;
- 1491 c) le soglie di intervento delle avversità oggetto dei monitoraggi;
- 1492 d) al materiale informativo e/o dei manuali per l'applicazione delle tecniche di difesa integrata
1493 a basso impatto ambientale previsti al comma 2 del paragrafo precedente (A.7.2.2)
- 1494 e) le strategie antiresistenza definite a livello nazionale e/o regionale relativamente all'impiego
1495 dei prodotti fitosanitari.
- 1496 f) ad una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio ed ai relativi dati, secondo le
1497 modalità riportate ai paragrafi A.7.2.1, punto 6 e A.7.2.2, punti 4 e 5. Nel caso in cui non
1498 sia presente alcuna rete, ai fini del predetto monitoraggio, le aziende assolveranno a tale
1499 impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle
1500 Regioni/Province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al
1501 precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3.

1502 Il monitoraggio di cui al precedente punto f) non è obbligatorio nei seguenti casi:

- 1503 1. adozione del metodo della confusione sessuale;
- 1504 2. scelta di non effettuare trattamenti specifici contro le avversità oggetto del monitoraggio o
1505 utilizzo di metodi di difesa propri del metodo biologico;

1506 Le aziende agricole devono, inoltre:

1507

- 1508 g) rispettare i volumi massimi di acqua da utilizzare per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari
1509 e delle principali colture, stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome, tenuto conto
1510 delle indicazioni del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all'Organismo tecnico-

1511 scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in relazione alle
1512 diverse colture, alle fasi fenologiche e alle forme di allevamento;

1513 h) indicare nel registro dei trattamenti, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n.
1514 150/2012, le fasi fenologiche riguardanti l'inizio fioritura e l'inizio raccolta.

1515

1516 **A.7.3 - La difesa integrata volontaria**

1517 La difesa integrata volontaria è realizzata attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura
1518 (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie, quali: rotazioni,
1519 monitoraggi aziendali e/o territoriali, applicazione di soglie di intervento, limitazioni nella scelta dei
1520 prodotti fitosanitari e nel numero degli interventi.

1521 La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata,
1522 definiti secondo le modalità previste nel Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui
1523 alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, tenendo conto dei criteri generali definiti dall'Allegato III del
1524 decreto legislativo n. 150/2012 e degli orientamenti del regolamento (CE) 1107/2009, con
1525 particolare riferimento all'Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4.

1526 L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità
1527 del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle
1528 principali produzioni agricole.

1529 La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto
1530 integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-
1531 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

1532

1533 **A.7.3.1 - Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

1534 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Gruppo Difesa Integrata,
1535 operante in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3
1536 febbraio 2011, n. 4, provvede a:

- 1537
- 1538 1) definire e pubblicare annualmente, sul portale internet della Rete Rurale, le "linee guida
1539 nazionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo integrato delle infestanti"
1540 che dovranno essere messe a punto in coerenza con il citato Sistema Nazionale di Qualità di cui
1541 all'articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4;
 - 1542 2) assicurare la coerenza dei disciplinari regionali per la difesa integrata volontaria delle colture e
1543 il controllo delle infestanti con gli orientamenti dell'Allegato III del decreto legislativo n.
1544 150/2012 e dell'Allegato II, paragrafi 3.6 , 3.7, 3.8 e 4 del regolamento (CE) 1107/2009 e con le
1545 linee guida nazionali di cui al punto 1);
 - 1546 3) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nella difesa
1547 integrata volontaria, anche attraverso le esistenti reti di ricerca e le specifiche piattaforme
1548 informatiche nazionali del settore della difesa integrata;
 - 1549 4) individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture
1550 impegnate nell'applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2);
 - 1551 5) favorire la valorizzazione della produzione integrata volontaria, a livello nazionale e
1552 comunitario, mediante il marchio di cui alla legge n. 4/11.

1553

1554 **A.7.3.2 - Le Regioni e le Province autonome**

1555 Le Regioni e le Province autonome provvedono a:

- 1556
- 1557 1) attuare e promuovere la difesa integrata e definire gli interventi previsti dal Piano, anche
1558 attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali";

- 1559 2) aggiornare i disciplinari di produzione in coerenza con il citato “Sistema Nazionale di Qualità”
1560 di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, conformemente a quanto riportato ai punti 1) e 2) del
1561 paragrafo A.7.3.1. I disciplinari regionali, vincolanti per le aziende che aderiscono ai programmi
1562 di difesa integrata volontaria, sono oggetto di periodiche revisioni e sono pubblicati sui portali
1563 regionali e sul sito della Rete Rurale Nazionale;
- 1564 3) garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi per le aziende,
1565 nonché il coordinamento dell’assistenza tecnica, in sinergia con le attività di supporto previste
1566 per la difesa integrata obbligatoria e per l’agricoltura biologica;
- 1567 4) promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi;
- 1568 5) individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture
1569 impegnate nell’applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2).
1570

1571 **A.7.3.3 - Le aziende agricole**

1572 Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:

- 1573 a) rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti
1574 dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del
1575 paragrafo A.7.3.2;
- 1576 b) integrare il registro dei trattamenti, definito ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del decreto
1577 legislativo n. 150/2012, con le annotazioni relative ai prodotti fitosanitari acquistati e a
1578 quelli giacenti in magazzino a fine anno (“Registro di carico e scarico”);
- 1579 c) effettuare la regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti
1580 fitosanitari presso i Centri Prova autorizzati, secondo le modalità previste al paragrafo
1581 A.3.7.
1582

1583 **A.7.4 - L’agricoltura biologica**

1584 Il regolamento CE 834/2007 che disciplina l’agricoltura biologica prevede il ricorso all’uso di un
1585 ridotto numero di prodotti fitosanitari non di sintesi (Allegato II del regolamento CE n. 889/08) e
1586 solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura.

1587 L’obiettivo che si intende raggiungere con l’agricoltura biologica, nei 5 anni di validità del Piano, è
1588 l’incremento dell’adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali
1589 produzioni agricole.

1590 La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto
1591 integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-
1592 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.
1593

1594 **A.7.4.1 - Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

1595 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avvalendosi del “Gruppo di lavoro per
1596 l’agricoltura biologica” di cui all’articolo 1, punto 2, del D.P.C.M. 4 maggio 2007, ed in particolare
1597 del Sottogruppo Difesa di cui al D.M. n. 17222 dell’11 novembre 2009, provvede a:

- 1598 1) definire un manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente il metodo di
1599 produzione biologica: tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e linee guida per la difesa
1600 delle colture in agricoltura biologica;
- 1601 2) definire, aggiornare e pubblicare periodicamente, sul portale internet, le linee guida nazionali di
1602 difesa in agricoltura biologica;
- 1603 3) provvedere alla gestione e all’aggiornamento della banca dati sui prodotti fitosanitari utilizzabili
1604 in agricoltura biologica;

- 1605 4) predisporre e diffondere materiale informativo sulla difesa in agricoltura biologica;
- 1606 5) realizzare iniziative informative sull'agricoltura biologica rivolte anche ad utilizzatori non
1607 professionali per incentivare l'adozione di pratiche colturali hobbistiche, a basso impatto
1608 sanitario e ambientale;
- 1609 6) promuovere programmi di formazione specifica e di aggiornamento per gli operatori del
1610 biologico;
- 1611 7) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nell'agricoltura
1612 biologica, anche attraverso le esistenti reti di ricerca e le specifiche piattaforme informatiche
1613 nazionali;
- 1614 8) individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture
1615 impegnate nell'applicazione dell'agricoltura biologica;
- 1616 9) favorire la promozione e la valorizzazione delle produzioni biologiche a livello nazionale e
1617 comunitario.

1618 **A.7.4.2 - Le Regioni e le Province autonome**

1620 Le Regioni e le Province autonome provvedono a:

- 1621 1. attuare e promuovere l'agricoltura biologica e definire gli interventi previsti dal Piano anche
1622 attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali";
- 1623 2. predisporre e diffondere materiale informativo a beneficio delle aziende agricole biologiche;
- 1624 3. rendere disponibile, sui portali regionali, il manuale sulle tecniche di coltivazione in agricoltura
1625 biologica e le linee guida nazionali di difesa in agricoltura biologica, anche attraverso
1626 collegamenti con gli analoghi siti nazionali (banca dati difesa biologica e di ricerca e
1627 sperimentazione);
- 1628 4. garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi alle aziende,
1629 nonché il coordinamento dell'assistenza tecnica, in sinergia con le attività di supporto previste
1630 per la difesa integrata volontaria e obbligatoria;
- 1631 5. promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi;
- 1632 6. individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture
1633 impegnate nello sviluppo dell'agricoltura biologica.

1634 **A.7.4.3 - Le aziende agricole**

1636 Le aziende agricole devono applicare le tecniche di agricoltura biologica, anche tenendo conto,
1637 come ulteriore elemento di qualificazione, delle disposizioni specifiche previste dal Piano, delle
1638 linee guida e manuali nazionali, di cui al paragrafo A.7.4.1, nonché degli orientamenti regionali di
1639 cui al paragrafo A.7.4.2.

1640

1641 **B. Indicatori – Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi** 1642 **(articolo 22 del decreto legislativo n. 150/2012)**

1643
1644 In applicazione del decreto legislativo n. 150/2012, al fine di valutare i progressi realizzati nella
1645 riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ed in attesa che
1646 vengano individuati gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo, il Piano identifica tre
1647 categorie di indicatori: 1) indicatori ed indici di importanza prioritaria per la valutazione
1648 complessiva dei risultati raggiunti con l'applicazione del Piano; 2) indicatori specifici per valutare il
1649 raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole misure del Piano; 3) indicatori di rischio.

1650 Gli indicatori sono stati definiti sulla base dei seguenti criteri prioritari:
1651 - immediata disponibilità dei dati, possibilmente affiancata da una serie storica consolidata a
1652 livello nazionale;
1653 - aggiornabilità dei dati;
1654 - disponibilità dell'algoritmo per il calcolo.

1655 Il calcolo degli indicatori e degli indici prevede, *in primis*, l'utilizzo dei dati statistici rilevati in
1656 accordo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1185/2009, relativo alle statistiche sui prodotti
1657 fitosanitari.

1658 Tali informazioni statistiche, comparabili ed armonizzate sull'intero territorio comunitario, sono
1659 riferite a: **1)** quantitativo annuale delle sostanze attive prodotte e commercializzate (Allegato III del
1660 citato regolamento 1185/2009); **2)** quantitativo annuale delle sostanze attive distribuite dagli
1661 utilizzatori professionali.

1662 Le informazioni relative ai quantitativi commercializzati sono fornite da produttori, commercianti,
1663 importatori e fornitori.

1664 Con riferimento ai quantitativi distribuiti dagli utilizzatori professionali, le informazioni saranno
1665 raccolte annualmente almeno sulle seguenti colture: pomodoro, vite e mais.

1666 Inoltre, nella individuazione degli indicatori, viene privilegiato il ricorso ai dati provenienti da
1667 programmi di monitoraggio esistenti e coerenti con le finalità del Piano.

1668 Nell'Allegato VII viene riportato un elenco esemplificativo degli indicatori suddivisi per categoria.

1669 **B.1 - Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e profonde**

1670 Allo scopo di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sull'ambiente
1671 acquatico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei programmi di
1672 rilevazione di cui all'art. 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuano il monitoraggio
1673 dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque, tenendo conto degli indirizzi specifici forniti
1674 dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per quanto riguarda la
1675 scelta delle sostanze da ricercare prioritariamente, i metodi per il campionamento, l'analisi, il
1676 controllo di qualità.

1677 Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito del monitoraggio dei residui dei prodotti
1678 fitosanitari nelle acque, effettuato ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, parte III, tengono
1679 conto degli indirizzi specifici forniti dall'ISPRA e, attraverso il sistema informativo nazionale tutela
1680 delle acque (SINTAI), trasmettono al medesimo Istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati
1681 delle attività di monitoraggio relativi all'anno precedente. L'ISPRA raccoglie, elabora e valuta tali
1682 dati e li trasmette al Consiglio ed alle Regioni e Province autonome.

1683

1684 **B.2 - Indicatore dell'evoluzione della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque**

1685 1. Al fine di seguire l'evoluzione nel tempo della contaminazione viene definito un indicatore di
1686 tendenza della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque. L'indicatore è basato sulle
1687 frequenze di rilevamento e sulle concentrazioni nelle acque superficiali e sotterranee, ed è
1688 riferito sia al complesso delle sostanze monitorate, sia a determinate sostanze rilevanti dal punto
1689 di vista dei rischi per la salute e l'ambiente.

1690 2. Al fine di ridurre, per quanto possibile, l'influenza di fattori quali la variabilità della rete di
1691 monitoraggio, delle frequenze di campionamento e del numero delle sostanze cercate, vengono
1692 individuati i punti di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee di riferimento per

- 1693 l'indicatore, vengono stabilite le frequenze di campionamento e viene definito l'elenco delle
1694 sostanze da considerare per la sua determinazione.
- 1695 3. Le Regioni e le Province autonome di trasmettono all'ISPRA le informazioni sui punti di
1696 campionamento di riferimento per la determinazione dell'indicatore.
- 1697 4. L'ISPRA definisce l'indicatore per il controllo dell'evoluzione della contaminazione da prodotti
1698 fitosanitari nelle acque, e valuta, sulla base dei dati forniti annualmente dalle Regioni e Province
1699 autonome, la tendenza della contaminazione.

1700

1701 **C. Ricerca e sperimentazione a supporto del piano e alta formazione**

1702 Al fine di garantire una qualificazione del sistema agricolo nazionale attraverso l'adozione di
1703 soluzioni innovative e coerenti con gli obiettivi del Piano è necessario sviluppare una rete di
1704 collegamento tra le iniziative di ricerca in atto e l'attivazione di possibili nuovi progetti di ricerca.

1705 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Consiglio, coordina la
1706 rete di cui sopra, per l'attuazione di specifici programmi di ricerca e il trasferimento delle
1707 innovazioni.

1708 Tra le principali aree tematiche di interesse sono individuate:

1709 1. Studi di sistema mirati a:

- 1710 ▪ ridurre il rischio di esposizione per gli operatori;
- 1711 ▪ limitare gli inquinamenti puntiformi;
- 1712 ▪ individuare sistemi colturali a basso input chimico;
- 1713 ▪ ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

1714 2. Identificazione dei microrganismi fitopatogeni, sviluppo di sistemi di monitoraggio e di modelli
1715 previsionali per i seguenti settori:

1716 ○ Ambiente e residui

- 1717 ▪ ottimizzazione e innovazione dei metodi di monitoraggio ambientale dei residui dei
1718 prodotti fitosanitari;
- 1719 ▪ messa a punto di modelli di simulazione sul residuo dei prodotti fitosanitari.

1720 ○ Avversità

- 1721 ▪ individuazione delle avversità e diagnosi delle malattie;
- 1722 ▪ ottimizzazione dei metodi di monitoraggio dei parassiti;
- 1723 ▪ metodologie per la pianificazione del monitoraggio dei parassiti;
- 1724 ▪ studi sulla distribuzione spaziale dei parassiti;
- 1725 ▪ messa a punto di modelli previsionali sullo sviluppo epidemiologico dei parassiti;
- 1726 ▪ realizzazione e/o ottimizzazione di sistemi di previsione e avvertimento.

1727 3. Sistemi a basso impatto ambientale per la difesa dai parassiti

- 1728 ▪ prevenzione e controllo delle avversità attraverso tecniche agronomiche preventive
1729 alternative alla difesa fitosanitaria (rotazioni, cultivar resistenti o tolleranti, tecniche
1730 colturali, ecc.);
- 1731 ▪ ecologia microbica e controllo biologico delle malattie;
- 1732 ▪ approcci innovativi alla lotta chimica e biologica alle malattie delle piante;
- 1733 ▪ prevenzione e gestione di danni da stress abiotici;

- 1734 ▪ prevenzione e gestione delle avversità delle piante in ambiente urbano;
- 1735 ▪ messa a punto e valutazione di mezzi di difesa fitosanitaria a basso impatto;
- 1736 ▪ messa a punto di soluzioni a basso impatto per la gestione della difesa dai nematodi e da
- 1737 patogeni tellurici;
- 1738 ▪ definizione di soglie di intervento e ottimizzazione di strategie di intervento per la difesa
- 1739 delle colture dai principali parassiti;
- 1740 ▪ risposte indotte e resistenza delle piante alle malattie (induttori di resistenza ecc.).

1741 4. Controllo infestanti con soluzioni a basso impatto ambientale

- 1742 ▪ mappatura della flora spontanea dei più rappresentativi sistemi produttivi e identificazione
- 1743 delle comunità di infestanti maggiormente competitive;
- 1744 ▪ prevenzione e riduzione del danno determinato dalle infestanti mediante approcci
- 1745 agronomici;
- 1746 ▪ messa a punto di metodi e sistemi di controllo delle infestanti mediante approcci
- 1747 agronomici o a basso impatto ambientale.

1748 5. Ausiliari

- 1749 ▪ studio e ricerche per il potenziamento dell'utilizzo degli ausiliari nei programmi di difesa
- 1750 integrata (obbligatoria e volontaria) e biologica;
- 1751 ▪ messa a punto di criteri di valutazione univoci della selettività dei prodotti fitosanitari e
- 1752 loro valutazione nei confronti dei principali organismi utili.

1753 6. Resistenze delle piante alle malattie e risposte indotte

1754 7. Resistenza dei parassiti ai prodotti fitosanitari

- 1755 ▪ studi sulla resistenza dei principali parassiti delle piante ai prodotti fitosanitari e delle
- 1756 infestanti ai diserbanti (patrimonio genetico dei parassiti e individuazione dei siti sui quali
- 1757 interagiscono i prodotti fitosanitari, studi sui meccanismi d'azione dei prodotti, base line
- 1758 sull'efficacia dei prodotti, definizione di procedure ottimali per la valutazione delle
- 1759 resistenze resistenza dei microrganismi fitopatogeni ai prodotti fitosanitari ecc.);
- 1760 ▪ studi per messa a punto di soluzione per la gestione della resistenza su ampia scala.

1761 8. Misure di mitigazione del rischio

- 1762 ▪ valutazione dell'efficacia di misure di mitigazione del rischio derivanti dall'impiego dei
- 1763 prodotti fitosanitari.

1764 9. Indicatori di rischio

- 1765 ▪ messa a punto di metodologie per la rilevazione dei dati utili per l'applicazione degli
- 1766 indicatori di rischio (consumatori, operatori, organismi acquatici, acque di falda,
- 1767 biodiversità ed ecosistemi).

1768 10. Coordinamento, valorizzazione e sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi esistenti.

1769

1770 A supporto delle azioni previste dal Piano si prevede inoltre lo sviluppo di banche dati, portali e
 1771 sistemi informativi specifici. Deve inoltre essere sviluppata una collaborazione con il Ministero
 1772 dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del
 1773 Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di "Alta formazione".

1774

1775

1776 **D. Sistemi di controllo**

1777 I controlli sulla effettiva ottemperanza delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi sono
1778 effettuati in base alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2012.

1779 Gli Organismi di Controllo sono individuati dalle Regioni.

1780 A livello nazionale, ed in armonia con quanto stabilito a livello comunitario, si definiscono
1781 l'impostazione delle attività di controllo e il regime delle sanzioni. I controlli delle aziende aderenti
1782 alla PAC sono effettuati secondo le procedure stabilite nei pertinenti regolamenti comunitari.

1783 Costituiscono carattere di priorità i riscontri oggettivi derivanti da sopralluoghi diretti, quali
1784 campionamenti e relative analisi, misurazioni, verifiche documentali, evidenze tangibili, supportati
1785 da metodi di indagine quali audit, acquisizione di informazioni, osservazioni dirette, ecc..

1786

1787 **1. Autorità preposte ai controlli**

1788 Entro 90 giorni dalla pubblicazione del Piano, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito
1789 della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli inerenti
1790 l'attuazione delle disposizioni previste dallo stesso e ne danno, contestualmente, comunicazione
1791 alle Autorità competenti a livello nazionale.

1792 Le Autorità per i controlli, di cui al punto precedente, individuano le articolazioni organizzative
1793 territoriali che effettuano i controlli di cui al presente Piano, assicurandone un adeguato
1794 coordinamento.

1795 Le Autorità competenti a livello nazionale e le Autorità regionali assicurano un coordinamento
1796 efficace ed efficiente tra le rispettive articolazioni organizzative .
1797

1798 **2. Personale addetto ai controlli**

1799 Le articolazioni organizzative che effettuano il controllo assicurano che il proprio personale
1800 coinvolto nei controlli sia dotato di un'adeguata e continua formazione unita alla capacità di un
1801 approccio multidisciplinare.
1802

1803 **3 Programmazione dei controlli**

1804 Il Consiglio propone:

- 1805 a) le linee guida sui controlli;
1806 b) il piano nazionale annuale delle attività di controllo.
1807

1808 **4. Raccolta dati**

1809 La proposta per l'organizzazione di un sistema di raccolta dei dati sui risultati dei controlli è
1810 definita dal Consiglio, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano. Nella definizione di tale
1811 sistema occorre garantire un adeguato flusso delle informazioni finalizzato ad accrescere
1812 l'efficacia della rete dei controlli e le sinergie con i controlli riferiti alla PAC.
1813

1814 **E. Misure di coordinamento per l'attuazione e l'aggiornamento del Piano**
1815

1816 Per i diversi livelli di operatività del Piano è necessario prevedere specifiche attività di
1817 coordinamento finalizzate ad assicurare l'attuazione e l'aggiornamento del Piano stesso, come
1818 riportato di seguito:
1819

1820 **1. Livello nazionale (relazioni con la UE)**

- 1821 - indirizza e coordina l'attuazione delle misure previste del Piano;
1822 - coordina la verifica (raccolta dati) del raggiungimento degli obiettivi del Piano sulla base
1823 degli indicatori di cui al punto B;
1824 - coordina il sistema di controllo dell'attuazione del Piano, di cui al punto D;
1825 - promuove e attua le misure di supporto (sistemi informativi, banche dati, portali, manuali,
1826 ricerca ecc.) previste dal Piano;

- 1827 - coordina e promuove le attività di ricerca e sperimentazioni funzionali al raggiungimento
1828 degli obiettivi individuati dal Piano;
1829 - assicura le relazioni con gli stakeholders;
1830 - predispone della documentazione e dei report da presentare alla UE;
1831 - coordina l'aggiornamento periodico del Piano (ogni 5 anni).
1832
2. Livello locale (Regioni e Province Autonome)
- 1833 - programma le attività previste dal Piano per l'ambito territoriale di competenza. In tal
1834 senso potranno essere definiti Piani d'Azione Regionali (PAR) che affrontino
1835 complessivamente le attività previste dal Piano;
1836 - predispone e trasmette le relazioni sullo stato di attuazione del Piano per il proprio
1837 territorio di competenza secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n.
1838 150/2012;
1839 - informa annualmente sull'attuazione delle misure secondo quanto disposto dall'articolo
1840 14 del decreto legislativo n.150/2012.
1841
1842

MANUALI E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO PREVISTI O IN CORSO DI ELABORAZIONE

- 1845 - Linee guida nazionali per la difesa integrata obbligatoria;
1846 - Linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria e il controllo integrato delle
1847 infestanti (disponibile);
1848 - Manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente il metodo di produzione
1849 biologico: tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e linee guida per la difesa delle
1850 colture in agricoltura biologica;
1851 - “Tecniche per un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale”;
1852 - Manuali regionali Stoccaggio e gestione dei prodotti fitosanitari (disponibili);
1853 - Life-TOPPS (Train Operators to prevent Pollution from Point Sources) (disponibile):
1854 • uso sicuro e sostenibile degli prodotti fitosanitari: le linee guida TOPPS per la
1855 prevenzione dell'inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari (disponibile, scaricabile
1856 dal sito internet www.topps-life.org);
1857 • le buone pratiche agricole per una migliore protezione delle acque dalla contaminazione
1858 di prodotti fitosanitari (disponibile, scaricabile dal sito internet www.topps-life.org);
1859 • il lavaggio interno ed esterno delle macchine irroratrici (disponibile, scaricabile dal sito
1860 internet www.topps-life.org);
1861 • sistemi per la gestione dei prodotti reflui del trattamento fitoiatrico (disponibile,
1862 scaricabile dal sito internet www.topps-life.org);
1863 • uso sicuro e sostenibile degli prodotti fitosanitari: le linee guida TOPPS - Prowadis per la
1864 prevenzione e la mitigazione dei fenomeni di deriva e ruscellamento dei prodotti
1865 fitosanitari (in preparazione);
1866

1867 I manuali di cui sopra saranno resi disponibili su un apposito sito.
1868

F. Risorse finanziarie

1869 Per ciascuna delle azioni previste dal Piano, possono essere attivati appropriati strumenti di
1870 sostegno al fine di incentivarne l'attuazione, ad esclusione delle azioni a carattere obbligatorio.
1871
1872
1873
1874
1875

Allegato I

1876
1877

1878 **Parte A**

1879
1880

Obiettivi formativi

1881 Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si
1882 riportano di seguito i contenuti comuni dei corsi destinati ai diversi soggetti (utilizzatori
1883 professionali, distributori e consulenti) nonché gli obiettivi formativi specifici che devono essere
1884 raggiunti per le diverse tipologie di corso (base o aggiornamento).
1885

1886 **Corso di base**

1887

1888 **Materie comuni per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei** 1889 **consulenti**

1890

1891 1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta
1892 obbligatoria contro gli organismi nocivi;

1893 2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:

1894 a) modalità di identificazione e controllo;

1895 b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;

1896 c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni
1897 sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di
1898 incidente;

1899 d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la
1900 biodiversità e l'ambiente in generale;

1901 e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro
1902 identificazione;

1903 3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento
1904 biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni
1905 sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini
1906 della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti
1907 nell'area;

1908 4. valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai
1909 principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la
1910 salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;

1911 5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e
1912 l'ambiente;

1913 6. corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di
1914 smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti
1915 fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia
1916 concentrata che diluita;

1917 7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo
1918 dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e
1919 applicazione dei prodotti fitosanitari;

1920 8. rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti
1921 fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle

- 1922 emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici
1923 che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;
1924 9. attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:
1925 a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni
1926 di regolazione (taratura);
1927 b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche
1928 specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);
1929 c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative
1930 misure per la gestione del rischio;
1931 10. aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;
1932 11. registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.
1933

1934 **Materie specifiche per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e**
1935 **dei consulenti**
1936

1937 ***Utilizzatori professionali***

- 1938 - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n.
1939 150/2012;
1940 - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza
1941 dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato,
1942 nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza
1943 alimentare;
1944 - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di
1945 difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;
1946 - conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli
1947 organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;
1948 - conoscenze sui rischi ambientali e sui rischi per la persona (operatori, residenti e persone
1949 presenti nell'area), connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da
1950 comportamenti errati (es. fumo);
1951 - modalità di riconoscimento dei i sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze
1952 sugli interventi di primo soccorso;
1953 - norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti
1954 fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.
1955

1956 ***Distributori***

- 1957 - legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento
1958 alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle
1959 informazioni (banche dati, siti web ecc.);
1960 - modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi
1961 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;
1962 - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza
1963 dei prodotti fitosanitari, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art. 10 del
1964 decreto legislativo n. 150/2012;
1965 - norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto di prodotti fitosanitari con particolare
1966 riferimento ai magazzini, alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei
1967 rischi connessi all'attività di al trasporto, carico e scarico dei preparati pericolosi;
1968 - biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante
1969 coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita.

- 1970 - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di
1971 difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.
1972

1973 **Consulenti**

- 1974 - legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento
1975 alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle
1976 informazioni (banche dati, siti web ecc.);
1977 - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n.
1978 150/2012.
1979 - approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle
1980 principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività
1981 di consulenza.
1982 - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza
1983 dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa.
1984 - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di
1985 difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.
1986 - informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla
1987 sicurezza sul lavoro;
1988 - ruolo del consulente, capacità di relazionarsi con le strutture di ricerca e sperimentazione e
1989 con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari.
1990

1991 **Corso di aggiornamento**

1992 Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità
1993 territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attività di
1994 aggiornamento sono quelli riportati di seguito.
1995
1996

1997 **Utilizzatori professionali**

- 1998 • acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i
1999 processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione
2000 dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e
2001 biologica;
2002 • conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie.
2003

2004 **Distributori**

- 2005 • acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i
2006 processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
2007 • conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e
2008 biologica.
2009

2010 **Consulenti**

- 2011 • acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i
2012 processi di i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti
2013 fitosanitari;
2014 • acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento
2015 agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;

2016
2017
2018
2019
2020

- conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Parte B

Modalità di elaborazione dei dati relativi alle singole abilitazioni

Anno solare

Regione/Provincia

Abilitazione	n. abilitazioni attive
Utilizzatori	-
Distributori	-
Consulenti	-

2028
2029

Regione/Provincia

Utilizzatori professionali	n. abilitazioni attive
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
totale	-
Distributori	
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
totale	-
Consulenti	
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
totale	-

2030
2031

Regione/Provincia

Utilizzatori- classi di età	n. abilitazioni attive
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-
>= 70	-
totale	-
Distributori - classi di età	
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-
>= 70	-

totale	-
Consulenti - classi di età	
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-
>= 70	-
totale	-

2032
2033

2034
2035
2036
2037
2038

Parte C

Criteria di sospensione e revoca delle abilitazioni

Soggetto	Abilitazioni	
	Sospensione	Revoca
Utilizzatore professionale	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
		Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati
	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente
	Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva	Reiterazione L'utilizzo reiterato e del non corretto utilizzo del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, con conseguente contaminazione di abitazioni o di corsi idrici superficiali dovuta a ha provocato importanti fenomeni di deriva a danno di abitazioni o di corsi idrici superficiali
	La Non corretta conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente	La Non corretta conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente
Distributore		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.
	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale

2039
2040

Consulente	Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati

Allegato II

Componenti delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari oggetto del controllo funzionale, modalità di esecuzione dello stesso e requisiti di funzionalità che devono essere raggiunti

In attesa dell'emanazione di una norma europea armonizzata che definisca i parametri funzionali oggetto del controllo funzionale, le relative modalità di esecuzione e i limiti di accettabilità, si è provveduto a definire quanto segue sulla base della normativa europea esistente (EN 13790).

1 Irroratrici per colture erbacee

1.1 Presenza e stato degli elementi di trasmissione

Le protezioni dell'albero cardanico di trasmissione del moto dalla presa di potenza all'irroratrice devono essere obbligatoriamente montati e in buone condizioni.

Le differenti parti dell'albero e i giunti universali (cardanici) devono essere privi di vizi e non devono mostrare segni di logorio, buchi, deformazioni o lacerazioni e devono operare correttamente.

Il sistema di trattenuta che evita la rotazione del dispositivo di protezione dell'albero cardanico di trasmissione dalla PDP deve essere presente e deve operare in modo sicuro.

I dispositivi di protezione e le parti della trasmissione del moto in movimento, o in rotazione, non devono essere condizionate nella loro funzione e devono essere montate e in buone condizioni.

Nel caso di connessioni elettriche le stesse devono essere adeguatamente protette e la protezione deve essere in buono stato.

1.2 Pompa principale

a. Portata

La portata della pompa deve essere in grado di garantire un'adeguata polverizzazione, lavorando alla massima pressione indicata dal costruttore dell'irroratrice o degli ugelli, utilizzando gli ugelli più grandi tra quelli montati e la portata della pompa deve, nel contempo, garantire un'agitazione visibile secondo quanto specificato al punto 1.3.c.

oppure

La portata della pompa deve essere adeguata alle necessità dell'equipaggiamento e deve essere \geq 90% della portata nominale indicata dal costruttore dell'irroratrice.

Nel secondo caso la portata deve essere misurata con un flussimetro sulla mandata libera ad una pressione compresa tra 8 bar e 10 bar o, se più bassa, alla più alta permessa dalla pressione di lavoro della pompa.

b. Pulsazioni

Non ci devono essere pulsazioni visibili causate dalla pompa.

c. Perdite

Non ci devono essere perdite dalla pompa.

d. Valvola di sovrappressione (prova opzionale)

Se è presente una valvola di sovrappressione, essa deve funzionare correttamente. La mancata

2080 funzionalità della valvola non pregiudica l'esito del controllo, ma deve essere riportata nel rapporto
2081 di prova.

2082 **1.3 Serbatoio principale**

2083 **a. Aspetti generali**

2084 Non devono esserci perdite dal serbatoio o dal foro di riempimento quando il coperchio è chiuso.

2085 Deve essere presente un filtro in buone condizioni nell'apertura di riempimento.

2086 Deve essere assicurata una compensazione della pressione (per evitare sovra- o sottopressioni nel
2087 serbatoio).

2088 Deve essere possibile raccogliere facilmente, in modo affidabile e senza perdite, il liquido dal
2089 serbatoio (per esempio utilizzando un rubinetto).

2090 Se è presente un dispositivo per il caricamento dell'acqua nel serbatoio direttamente dalla pompa
2091 dell'irroratrice, questo deve essere munito di un dispositivo di non-ritorno che deve operare in
2092 maniera corretta.

2093 **b. Contenitori dei prodotti fitosanitari**

2094 Il dispositivo di pulizia dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, se presente, deve operare in
2095 maniera corretta.

2096 **c. Agitazione**

2097 Un ricircolo chiaramente visibile deve essere ottenuto quando si irrori al regime nominale della
2098 presa di potenza, con il serbatoio riempito alla metà della sua capacità nominale.

2099 **d. Indicatore di livello del liquido**

2100 Deve essere presente almeno un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente leggibile
2101 e visibile, sia dal posto di guida che dalla postazione di riempimento.

2102 **1.4 Dispositivo di introduzione dei prodotti fitosanitari (premiscelatore)**

2103 Se presente, deve operare in maniera corretta ed essere dotato di un sistema di filtrazione.

2104 **1.5 Sistemi di misura, comando e regolazione**

2105 **a. Aspetti generali**

2106 Tutti i dispositivi per la misurazione, l'inserimento o il disinserimento e la regolazione della
2107 pressione e/o della portata devono operare in modo corretto e non devono presentare perdite.

2108 Tutti i dispositivi per la regolazione della pressione devono mantenere una pressione di lavoro
2109 costante, con una tolleranza di $\pm 10\%$ a velocità di rotazione costante, e raggiungere la stessa
2110 pressione di lavoro dopo che l'attrezzatura è stata fermata e, quindi, riavviata.

2111 I comandi essenziali per l'irrorazione (per esempio, apertura e chiusura sezioni di barra ed
2112 erogazione complessiva, regolazione pressione) devono essere montati in modo che possano essere
2113 facilmente raggiunti e manovrati durante la distribuzione e, che, l'informazione fornita possa essere
2114 letta.

2115 È ammessa la rotazione della testa e della parte superiore del corpo dell'operatore (il manometro
2116 montato sulla macchina irroratrice deve essere leggibile dalla postazione di guida dell'operatore).

2117 Deve essere possibile aprire e chiudere simultaneamente l'erogazione di tutti gli ugelli.

2118 Altri dispositivi di misurazione, con particolare riferimento ai flussimetri (utilizzati per il controllo

2119 dei volumi/ha erogati), devono misurare all'interno di un errore $\leq 5\%$ rispetto al valore effettivo.

2120 **b. Manometro**

2121 **i. Scala di lettura**

2122 La scala del manometro deve essere leggibile chiaramente e adatta all'intervallo delle pressioni di
2123 lavoro utilizzate.

2124 La scala deve avere un intervallo di lettura minore o uguale a:

- 2125 • 0,2 bar, per pressioni di lavoro ≤ 5 bar;
- 2126 • 1,0 bar, per pressioni di lavoro comprese tra 5 e 20 bar;
- 2127 • 2,0 bar, per pressioni di lavoro ≥ 20 bar.

2128 **ii. Diametro**

2129 Per manometri analogici il diametro della carcassa deve essere ≥ 63 mm.

2130 **iii. Funzionalità**

2131 La lancetta del manometro deve essere stabile allo scopo di permettere la lettura della pressione di
2132 lavoro, il manometro deve misurare con una precisione di $\pm 10\%$ rispetto al valore effettivo.

2133 Il manometro da verificare deve essere posizionato sull'irroratrice o su un banco prova. Le
2134 misurazioni devono essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le pressioni su
2135 almeno 3 valori compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio.

2136 **c. Perdite di carico**

2137 La caduta di pressione tra il punto di misura della pressione sull'irroratrice e l'estremità di ogni
2138 sezione di barra è bene che non superi il 10% della pressione indicata sul manometro e comunque
2139 rimanga costante fra le singole sezioni di barra. L'esito di questa prova non è vincolante per il
2140 superamento del controllo, ma l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di
2141 prova.

2142 **d. Stabilità della pressione alla chiusura delle sezioni di barra**

2143 La pressione misurata sul manometro della macchina non deve variare più del 10% quando le
2144 sezioni sono chiuse una alla volta.

2145 Si registrano le variazioni di pressione indicate dal manometro mano a mano che si chiudono le
2146 singole sezioni. L'esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma
2147 l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di prova.

2148 **1.6 Condotte e tubazioni**

2149 Non devono verificarsi perdite dalle condotte e dalle tubazioni flessibili quando provate alla
2150 massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.

2151 Le tubazioni flessibili devono essere posizionate in modo che non ci siano gomiti sporgenti e non
2152 devono presentare abrasioni che rendano visibile la loro trama.

2153 **1.7 Sistema di filtrazione**

2154 **a. Filtri**

2155 Deve essere presente almeno un filtro sulla tubazione di mandata o sull'aspirazione della pompa (i
2156 filtri agli ugelli non sono considerati come filtri sulla mandata della pompa).

2157 Il (I) filtro(i) deve (devono) essere in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli
2158 ugelli montati sulla macchina in conformità alle istruzioni dei costruttori degli stessi.
2159 Gli elementi filtranti devono essere sostituibili.

2160 **b. Dispositivo di isolamento del filtro dal serbatoio**

2161 Deve essere presente un dispositivo di isolamento del filtro che, anche in presenza di liquido nel
2162 serbatoio, consenta di pulire i filtri senza alcuna perdita di liquido ad eccezione di quello che
2163 potrebbe essere presente all'interno del filtro stesso e nelle condotte di aspirazione.

2164 **1.8 Barra di distribuzione**

2165 **a. Aspetti generali**

2166 La barra deve essere stabile in tutte le direzioni ovvero non ci devono essere giochi in
2167 corrispondenza delle giunzioni e non deve essere piegata.

2168 Le parti sinistra e destra devono avere la stessa lunghezza ad eccezione delle barre impiegate per
2169 trattamenti speciali quali, ad esempio, quelli alle colture protette.

2170 Il ritorno automatico delle barre, quando presente, deve funzionare se esse sono equipaggiate di un
2171 dispositivo che permette il movimento in avanti e all'indietro, in caso di contatti con ostacoli.

2172 La distanza tra gli ugelli e il loro orientamento deve essere uniforme lungo la barra ad eccezione di
2173 quelli per trattamenti speciali (es. ugelli di fine barra...). Non deve essere possibile modificare in
2174 modo non intenzionale la posizione degli ugelli quando si trovano in posizione di lavoro.

2175 Indipendentemente dalla distanza della barra dal terreno, il liquido erogato non deve colpire alcuna
2176 parte dell'irroratrice.

2177 Con larghezze di lavoro >10 m deve essere presente un dispositivo di protezione degli ugelli in caso
2178 di urto della barra con il terreno.

2179 Deve essere possibile aprire e chiudere individualmente tutte le sezioni di barra.

2180 I dispositivi di regolazione dell'altezza della barra, se presenti, devono funzionare in maniera sicura.

2181 La barra deve poter essere bloccata in maniera sicura in posizione di trasporto.

2182 **b. Orizzontalità**

2183 Con misurazione effettuata su una superficie piana e misurando la distanza tra il bordo inferiore
2184 degli ugelli e la superficie piana sulla quale si trova l'irroratrice, la misura maggiore e la misura
2185 minore rilevate non devono variare più di 10 cm tra loro o dell'1% della metà della larghezza di
2186 lavoro.
2187

2188 **1.9 Ugelli**

2189 **a. Aspetti generali**

2190 Tutti gli ugelli devono essere uguali lungo la barra ad eccezione di quelli utilizzati per funzioni
2191 particolari. Anche ulteriori componenti (antigoccia, filtri) devono essere uguali lungo tutta la barra.

2192 **b. Perdite per gocciolamento**

2193 Dopo la loro chiusura gli ugelli non devono gocciolare.

2194 Trascorsi 5 secondi dall'interruzione dell'erogazione non ci devono essere gocciolamenti.

2195 **c. Uniformità di distribuzione trasversale**

2196 Se gli ugelli servono per fornire un getto uniforme si possono seguire le indicazioni del punto c.1. o

2197 in alternativa quelle del punto c.2. In caso contrario solo quelle del punto c.2

2198

2199 c.1 Misura con banco orizzontale

2200 Se gli ugelli servono per fornire un getto uniforme, deve essere utilizzato un banco di ripartizione
2201 per misurare la regolarità della distribuzione trasversale (per le cui caratteristiche si veda l'Allegato
2202 2).

2203 Effettuare la verifica lungo tutta la barra, nella zona di sovrapposizione dei getti, impiegando tutte
2204 le serie di ugelli montati sulla barra e operando alla pressione normalmente utilizzata
2205 dall'agricoltore.

2206 E' necessario evitare che i risultati delle misurazioni siano influenzati dalle condizioni climatiche.

2207 La distanza tra banco e punta di spruzzo degli ugelli deve essere misurata e riportata nel rapporto di
2208 prova.

2209 La distribuzione trasversale deve essere uniforme e deve essere valutata sulla base del coefficiente
2210 di variazione che non deve superare il 10%; inoltre, la quantità totale di liquido raccolto da ogni
2211 canaletta del banco prova può variare al massimo di $\pm 20\%$ rispetto al valore medio totale.

2212

2213 c.2. Misura della portata

2214 Lo scarto di portata di ciascun ugello dello stesso tipo non deve superare il $\pm 10\%$ della portata
2215 nominale indicata dal costruttore.

2216 Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e,
2217 comunque, determinare la portata di ciascun ugello alla pressione di esercizio impiegata,
2218 verificando che le portate non differiscano di $\pm 5\%$ dal valore medio calcolato.

2219 La prova può essere effettuata con gli ugelli montati o meno sulla barra. Occorre assicurarsi che il
2220 getto si formi correttamente. L'errore di misura deve essere $\leq 2,5\%$ del valore misurato.

2221 Misura con ugelli sulla barra

2222 La portata di ogni ugello va misurata in conformità al punto 8 della norma ISO 5682-2:1987
2223 (utilizzare la massima pressione indicata dal costruttore per l'ugello o la pressione di esercizio e
2224 raccogliere per un periodo predeterminato il liquido erogato).

2225 Determinare la portata di tutti gli ugelli presenti sulla barra operando con le sezioni tutte aperte e
2226 senza interrompere o modificare le modalità di funzionamento della pompa e del regolatore di
2227 pressione.

2228

2229 *Ugelli pneumatici (diffusori) o centrifughi*

2230 a) raccogliere per almeno 1 minuto il liquido erogato da ciascun ugello; determinare la portata
2231 erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussimetro

2232

oppure

2233 b) nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello noto,
2234 attivare l'erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantità di liquido necessaria per il
2235 rabbocco del serbatoio.

2236

2237 *Ugelli a polverizzazione per pressione*

2238 Raccogliere il liquido e determinarne la quantità erogata come indicato al punto a). Il tempo di
2239 rilievo è bene che sia modificato in funzione della portata dell'ugello e deve comunque garantire

2240 una corretta verifica di questo parametro.

2241

2242 Misura con ugelli smontati dalla barra

2243 La portata di ogni ugello va misurata su un apposito banco prova.

2244 Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e

2245 verificare che la portata di ciascun ugello dello stesso tipo non superi di $\pm 10\%$ la portata media di

2246 tale tipologia di ugelli montati sulla barra.

2247

2248 **Gruppo ventola**

2249 Il gruppo ventola, se presente deve essere in buone condizioni, montato in maniera funzionale ed in

2250 particolare:

2251 a) tutte le parti non devono presentare deformazioni meccaniche, logorio e lacerazioni,

2252 corrosioni e vibrazioni;

2253 b) dispositivi di protezione per evitare il contatto delle mani con la ventola devono essere

2254 presenti.

2255

2256 Se il ventilatore può essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in rotazione,

2257 l'innesto deve essere affidabile.

2258

2259 **2 Irroratrici per colture arboree**

2260

2261 **2.1 Presenza e stato degli elementi di trasmissione del moto**

2262 Vedi irroratrici per colture erbacee.

2263

2264 **2.2 Gruppo ventola**

2265 Il gruppo ventola, se presente deve essere in buone condizioni, montato in maniera funzionale ed in

2266 particolare:

2267 a) tutte le parti non devono presentare deformazioni meccaniche, logorio e lacerazioni,

2268 corrosioni e vibrazioni;

2269 b) dispositivi di protezione per evitare il contatto delle mani con la ventola devono essere

2270 presenti.

2271

2272 Se il ventilatore può essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in rotazione,

2273 l'innesto deve essere affidabile.

2274 I deflettori di aria sul ventilatore e sul carter addizionale del ventilatore, se presenti, devono operare

2275 correttamente.

2276 I componenti del gruppo ventola non devono essere esposti al getto irrorato, ad eccezione di ciò che

2277 serve per il loro funzionamento.

2278 **2.3 Pompa principale**

2279 **a. Portata**

2280 Vedi irroratrici per colture erbacee.

- 2281 **b. Pulsazioni**
- 2282 Vedi irroratrici per colture erbacee.
- 2283 **c. Perdite**
- 2284 Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee
- 2285 **d. Valvola di sovrappressione (opzionale)**
- 2286 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2287 **2.4 Serbatoio principale**
- 2288 **a. Aspetti generali**
- 2289 Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee
- 2290 **b. Agitazione**
- 2291 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2292 **c. Indicatore di livello del liquido**
- 2293 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2294
- 2295 **2.5 Dispositivo di introduzione dei prodotti fitosanitari (premiscelatore)**
- 2296 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2297 **2.6 Sistemi di misura, comando e regolazione**
- 2298 **a. Aspetti generali**
- 2299 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2300 **b. Manometro**
- 2301 **i. Scala di lettura**
- 2302 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2303 **ii. Diametro**
- 2304 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2305 **iii. Funzionalità**
- 2306 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2307 **c. Perdite di carico**
- 2308 Vedi irroratrici per colture erbacee.
- 2309 **d. Stabilità della pressione alla chiusura delle sezioni di barra**
- 2310 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2311 **2.7 Condotti e tubazioni**
- 2312 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2313 **2.8 Sistema di filtrazione**
- 2314 **a. Filtri**
- 2315 Vedi irroratrici per colture erbacee

2316 **b. Dispositivo di isolamento del filtro dal serbatoio**

2317 Vedi irroratrici per colture erbacee

2318 **2.9 Ugelli**

2319 **a. Aspetti generali**

2320 Le caratteristiche degli ugelli (per esempio tipo di ugelli, calibro) devono essere simmetriche sui lati
2321 sinistro e destro, eccetto laddove ci si propone un funzionamento particolare (per esempio
2322 irrorazione su un solo lato, adattamento di ugelli per compensare dissimmetrie generate dal
2323 ventilatore, ecc).

2324 Deve essere possibile la chiusura di ciascun ugello separatamente. In caso di porta-ugelli multipli,
2325 questo requisito va applicato a ciascun ugello.

2326 Deve essere possibile regolare l'orientamento degli ugelli in modo simmetrico e, possibilmente,
2327 riproducibile.

2328 **b. Perdite per gocciolamento**

2329 Vedi irroratrici per colture erbacee

2330 **c. Portata degli ugelli**

2331 La portata di ogni ugello con le medesime caratteristiche tecniche non deve variare più del 15%
2332 rispetto alla portata nominale o del 10% rispetto alla portata media calcolata di tutti gli ugelli aventi
2333 le medesime caratteristiche.

2334 Per irrorazioni simmetriche, la differenza tra le portate medie relative ai lati destro e sinistro deve
2335 essere $\leq 10\%$.

2336 La portata di ogni ugello va misurata seguendo le medesime indicazioni riportate per le barre
2337 irroratrici.

2338 **d. Diagramma di distribuzione**

2339 Il diagramma di distribuzione può essere determinato utilizzando un banco verticale per misurare
2340 l'adeguamento della distribuzione verticale alle caratteristiche geometriche e morfologiche della
2341 vegetazione da trattare (per le sue caratteristiche vedi Allegato 2).

2342 Effettuare la verifica impiegando tutte le serie di ugelli montati sulla macchina e utilizzati
2343 dall'agricoltore operando alla pressione e con la portata del ventilatore normalmente utilizzati
2344 dall'agricoltore.

2345 E' necessario evitare che i risultati delle misurazioni siano influenzati dalle condizioni climatiche.

2346 La distanza tra banco prova e centro della macchina deve essere pari a metà dell'interfila di
2347 riferimento.

2348 **3 Lance a mano collegate a irroratrici tradizionali, a motocarriole o pompe fisse**

2349

2350 **3.1 Pompa**

2351 **i. Portata**

2352 Vedi irroratrici per colture erbacee

2353 **ii. Pulsazioni**

2354 Vedi irroratrici per colture erbacee

- 2355 **iii. Perdite**
- 2356 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2357 **iv. Valvola di sovrappressione (prova opzionale)**
- 2358 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2359 **1.10 Serbatoio principale**
- 2360 **i.Aspetti generali**
- 2361 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2362 **ii.Agitazione**
- 2363 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2364 **iii.Indicatore di livello del liquido**
- 2365 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2366 **1.11 Sistemi di misura, comando e regolazione**
- 2367 **i.Aspetti generali**
- 2368 **ii.**Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2369 **iii.Manometro**
- 2370 Deve essere presente almeno un manometro in prossimità della pompa e, possibilmente, uno in
2371 prossimità della lancia.
- 2372 **iv.Scala di lettura**
- 2373 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2374 **v.Funzionalità**
- 2375 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2376 **3.2 Condotti e tubazioni**
- 2377 Devono essere in buono stato di conservazione e non presentare alterazioni visibili. Le loro
2378 caratteristiche costruttive devono risultare compatibili con la pressione di esercizio.
- 2379 Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando provate alla massima pressione
2380 di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.
- 2381 In caso di rottura delle tubazioni deve essere possibile interrompere l'erogazione all'inizio di queste
2382 ultime (ad esempio con uno o più rubinetti sulla tubazione di mandata).
- 2383 **3.3 Sistema di filtrazione**
- 2384 **i.Filtri**
- 2385 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2386 **ii.Dispositivo di isolamento**
- 2387 Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2388 **3.4 Perdite di carico**
- 2389 Quando si opera con tubazioni di lunghezza superiore a 10÷20 m e/o in condizioni di elevate
2390 differenze di quota tra il luogo in cui è collocata la pompa e il punto di erogazione, la pressione di

2391 esercizio indicata dal manometro montato in prossimità della lancia deve essere confrontata con
2392 quella rilevata sul manometro presente in prossimità della pompa. I due valori rilevati devono
2393 essere riportati sul rapporto di prova

2394 **3.5 Misura della portata degli ugelli**

2395 La portata di ciascuno degli ugelli montati sulla lancia non deve differire di $\pm 10\%$ rispetto a quella
2396 nominale.

2397 Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e,
2398 se possibile, confrontare la sua portata con quella ottenuta impiegando una lancia o un ugello nuovo
2399 di fabbrica.

2400 Determinare la portata di ciascun ugello alla pressione di esercizio normalmente utilizzata
2401 dall'agricoltore, verificando, nel caso di più ugelli dello stesso tipo, che le portate non differiscano
2402 di $\pm 5\%$ dal valore medio calcolato.

2403 La portata di ogni ugello va misurata in conformità a quanto di seguito specificato:

2404 a) raccogliere per almeno 1 minuto il liquido erogato da ciascun ugello. Determinare la portata
2405 erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussometro.

2406 Il tempo di rilievo è bene che sia modificato in funzione della portata dell'ugello e deve
2407 comunque garantire una corretta verifica di questo parametro

2408 **oppure**

2409 b) nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello noto,
2410 attivare l'erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantità di liquido necessaria per il
2411 rabbocco del serbatoio.

2412

2413 **4. Irroratrici spalleggiate con motore autonomo e dotate di ventilatore**

2414

2415 **4.1 Aspetti generali**

2416 Non devono esserci perdite di liquido dalla macchina nelle normali condizioni di lavoro.

2417 Il coperchio deve essere presente ed evitare la fuoriuscita di liquido durante la distribuzione.

2418 Deve essere presente un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente leggibile.

2419 Gli spillacci devono essere presenti ed in buone condizioni e devono avere una larghezza di almeno
2420 30 mm.

2421 **4.2 Sistemi di misura, comando e regolazione**

2422 **i. Aspetti generali**

2423 Tutti i dispositivi per la misurazione, l'inserimento o il disinserimento e la regolazione della
2424 pressione e/o della portata, se presenti, devono operare in modo corretto e non devono presentare
2425 perdite.

2426 **ii. Manometro**

2427 Le irroratrici a polverizzazione per pressione devono essere dotate di un manometro.

2428 La scala deve avere un intervallo di lettura ≤ 0.2 bar.

2429 La lancetta del manometro deve essere stabile allo scopo di permettere la lettura della pressione di
2430 lavoro.

2431 Il manometro deve misurare con un errore massimo di 0.2 bar.

2432 Il manometro da verificare deve essere posizionato su un banco prova. Le misurazioni devono
2433 essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le pressioni su almeno 3 valori
2434 compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio.

2435 **4.3 Condotti e tubazioni**

2436 Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando provate alla massima pressione
2437 di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.

2438 **4.4 Sistema di filtrazione**

2439 Deve essere presente un filtro in buone condizioni nell'apertura di riempimento.

2440 Deve essere presente almeno un filtro sulla tubazione di mandata

2441 I filtri devono essere in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli montati
2442 sulla macchina in conformità alle istruzioni dei costruttori delle macchine (se disponibili).

2443 **4.5 Portata erogata**

2444 Vedi lance a mano.

2445

2446
2447

Esempio di modello di adesivo da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il controllo funzionale con le indicazioni sulle caratteristiche dimensionali e sui contenuti essenziali delle scritte da riportare al suo interno

2448

2449

2450

Gli adesivi, che devono essere collocati in posizione visibile sulla macchina irroratrice, è bene che siano realizzati con colorazioni standard e predefinite, in materiale resistente all'usura.

2451

2452

I campi relativi all'identificativo del Centro e a quello del controllo effettuato sulla macchina irroratrice, non devono essere obbligatoriamente degli elementi prestampati sull'adesivo, ma possono essere inseriti dal tecnico abilitato al momento del rilascio dello stesso (figura 1 e 2).

2453

2454

2455

In tal caso, entrambi i dati devono essere necessariamente riportati sull'adesivo in modo permanente (es.: tramite un marcatore indelebile).

2456

2457


2458

Figura 1: Caratteristiche dimensionali del modello di adesivo comune da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il controllo funzionale.

2459

2460

2461



2462

2463

2464


2465

2466

2467

2468
2469
2470

Figura 2: Contenuti essenziali delle scritte da riportare all'interno del modello di adesivo comune



2471

Allegato III

Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei controlli funzionali e requisiti dei Centri prova

2 Misuratori di portata

Parametro oggetto della misura: *portata della pompa*

Strumento di misura: **flussimetro.**

Requisiti minimi: errore $\leq 2\%$ del valore misurato se la portata della pompa è >100 l/min o ≤ 2 l/min se la portata è <100 l/min.

Parametro oggetto della misura: *sistema DPA*

Strumenti di misura: **flussimetri, contenitori graduati**, oppure altri strumenti che garantiscano il medesimo grado di precisione.

Requisiti minimi: errore $\leq 1,5\%$ del valore misurato.

Parametro oggetto della misura: *portata ugelli*

Strumento di misura: **bilancia o strumenti equivalenti e cronometro** (vedi norma ISO 5682-2)

Requisiti minimi: intervallo di lettura ≤ 20 g per la bilancia e $\leq 0,1$ s per il cronometro.

oppure

Strumento di misura: **contenitore graduato e cronometro**

Requisiti minimi: capacità ≤ 2 l, scala di lettura ≤ 20 ml ed errore ≤ 20 ml per il contenitore graduato e $\leq 0,1$ s per il cronometro.

oppure

Strumento di misura: **flussimetro**

Requisiti minimi: intervallo di lettura $\leq 0,02$ l/min.

Deve essere sempre garantita la completa raccolta del liquido erogato dell'ugello.

3 Manometri

Parametri oggetto della misura: *dispositivi per la regolazione della pressione*

Strumento di misura: **manometro**

Requisiti minimi:

- fondo scala ≤ 60 bar (irroratrici per colture arboree) o ≤ 16 bar (barre irroratrici)
- intervallo di lettura $\leq 1,0$ bar (irroratrici per colture arboree) o $\leq 0,5$ bar (barre irroratrici)
- classe precisione $\leq 1,6$

E' consigliabile utilizzare il manometro della macchina irroratrice oggetto del controllo, se è conforme ai requisiti previsti.

Parametro oggetto della misura: *precisione del manometro della macchina irroratrice*

Strumento di misura: **banco prova manometri**

Requisiti minimi: il banco prova deve essere dotato di manometro analogico con diametro ≥ 100 mm

2514 e requisiti minimi indicati nella seguente tabella:

2515

Intervallo di pressione Δp bar	Intervallo di lettura max bar	Precisione bar	Classe	Fondo scala Bar
$0 < \Delta p \leq 6$	0,1	0,1	1,6	6
			1,0	10
			0,6	16
$6 < \Delta p \leq 16$	0,2	0,25	1,6	16
			1,0	25
$\Delta p > 16$	1,0	1,0	2,5	40
			1,6	60
			1,0	100

2516

2517

2518 E' ammesso l'utilizzo di manometri digitali, purché rispettino i medesimi requisiti di precisione.

2519

2520 **Parametro oggetto della misura: perdite di carico**

2521 Strumento di misura: manometro

2522 Requisiti minimi:

2523 Requisiti minimi:

- 2524 • fondo scala ≤ 60 bar (irroratrici per colture arboree, lance) o ≤ 16 bar (barre irroratrici)
- 2525 • intervallo di lettura $\leq 1,0$ bar (irroratrici per colture arboree, lance) o $\leq 0,5$ bar (barre irroratrici)
- 2526 • classe precisione $\leq 1,6$

2527 **4 Banco prova verticale (irroratrici per colture arboree)**

2528 **Parametro oggetto della misura: diagramma di distribuzione e uniformità di distribuzione sui**
2529 **due lati della macchina**

2530 Strumento di misura: banco prova

2531 Requisiti minimi:

- 2532 • dimensione singolo captatore (nel caso di pareti discontinue) $\geq 180 \times 220$ mm;
- 2533 • deve essere possibile raccogliere senza interruzioni il liquido erogato lungo tutta l'altezza di distribuzione. L'intervallo di lettura deve essere ≤ 300 mm;
- 2534 • ripetibilità della misura: CV $\leq 10\%$, determinato in seguito a 4 ripetizioni e riferito al
2536 diagramma complessivo ottenuto sui contenitori graduati di raccolta del liquido: capacità ≥ 50
2537 ml e scala di lettura $\geq 1\%$ della capacità degli stessi.

2538 **5 Banco prova orizzontale (barre irroratrici)**

2539 **Parametro oggetto della misura: uniformità di distribuzione trasversale mediante banco prova**
2540 **orizzontale)**

2541 Strumento di misura: banco prova orizzontale

2542 Requisiti minimi: canalette larghe 100 mm ($\pm 2,5$ mm) e profonde almeno 80 mm (misurate tra il
2543 bordo superiore e il fondo della canaletta). La canaletta deve avere una lunghezza $\geq 1,5$ m. Le
2544 provette graduate devono essere tutte uguali, con capacità ≥ 500 ml ed intervallo di lettura ≤ 10 ml,
2545 con errore ≤ 10 ml o al 2% del valore misurato. Le canalette dei banchi a campionamento elettronico
2546 (scanner) devono avere le medesime dimensioni (tolleranza di ± 1 mm). Al momento del passaggio
2547 del sistema di misura, il posizionamento sui singoli step deve avere una precisione di ± 20 mm.

2548 L'errore di misura della portata delle singole canalette a una portata di 0,3 l/min deve essere $\leq 4\%$.
2549 Nel caso di canalette larghe 50 mm, il banco deve avere le caratteristiche indicate nella ISO 5682-2.

2550
2551 **Parametro oggetto della misura: altezza di lavoro ottimale della barra**

2552 Strumento di misura: banco prova orizzontale

2553 Requisiti minimi:

- 2554 • larghezza canalette ≤ 100 mm ($\pm 2,5$ mm);
- 2555 • profondità canaletta $\geq 70\%$ della larghezza;
- 2556 • la lunghezza delle canalette deve consentire la raccolta completa del getto erogato;
- 2557 • il sistema di raccolta del liquido in corrispondenza di ogni canaletta deve consentire la
2558 valutazione dei requisiti previsti al punto 9.3.1 del protocollo di prova.

2559

2560

2561 **5. Requisiti dei centri prova**

2562

2563 Per i Centri Prova che si occupano dei controlli sulle irroratrici delle colture erbacee è necessario
2564 che il luogo dove avvengono i test abbia dimensioni sufficienti ad ospitare una corretta verifica
2565 dell'uniformità di distribuzione della barra per tutto il suo sviluppo. Devono essere inoltre presenti :

2566 a) Un sistema per la corretta evacuazione dei gas di scarico del trattore o della macchina
2567 semovente se impiegate in un ambiente chiuso (Centro Prova fisso).

2568 b) Una serie di utenze elettriche a 12 volt per alimentare eventuali strumentazioni delle
2569 macchine irroratrici oggetto dei test e/o le strumentazioni necessarie per i controlli (sia nel
2570 caso di Centri Prova fissi che mobili).

2571 Nel luogo dove si realizza il controllo ordinario, andrebbe svolta una ispezione preliminare della
2572 macchina irroratrice, allo scopo di evitare le perdite di tempo conseguenti a misurazioni condotte su
2573 irroratrici con difetti evidenti.

2574 E' bene che il proprietario/utilizzatore dell'irroratrice sia presente durante il controllo funzionale e
2575 che sia in grado di fornire tutte le informazioni relative al normale impiego della macchina
2576 irroratrice.

2577 L'irroratrice deve essere sottoposta al controllo possibilmente abbinata al medesimo trattore
2578 impiegato in azienda per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari (perché - taratura) e accompagnata
2579 dal libretto di uso e manutenzione.

2580 Le valutazioni strumentali necessarie per l'esecuzione del controllo funzionale devono essere
2581 effettuate impiegando i banchi prova e la strumentazione con i requisiti costruttivi e funzionali
2582 riportati nell'allegato 2.

2583 Nel caso in cui l'irroratrice sia sprovvista di elementi che consentono il riconoscimento della stessa,
2584 è necessario che il Centro Prova provveda alla identificazione della macchina sottoposta al controllo
2585 funzionale attraverso l'assegnazione di un numero/codice univoco che dovrà essere applicato al
2586 telaio della macchina in maniera visibile e indelebile, ad esempio mediante punzonatura o
2587 apposizione di targhetta con numerazione univoca.

2588

ALLEGATO IV

Contenuti del corso di formazione per l'autorizzazione dei tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici

La struttura del corso prevede lezioni teoriche (60% del tempo totale) e pratiche (40% del tempo totale) (vedi tabella 1) ed un periodo di tirocinio pratico applicativo (specifico per ciascuna tipologia di macchina irroratrice per cui si chiede l'autorizzazione) della durata minima di 3 giorni, o corrispondente ad almeno 6 macchine esaminate.

Per poter essere ammessi all'esame di abilitazione, composto da una parte teorica e una pratica, gli aspiranti tecnici devono avere frequentato almeno il 70% delle lezioni previste dal corso e devono aver svolto il relativo tirocinio. Nel caso non siano disponibili sul territorio Centri Prova o attrezzature per consentire lo svolgimento del tirocinio, al tecnico viene comunque consentito di svolgere l'esame dopo la parte teorica, ma il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato all'attività di tirocinio il cui svolgimento dovrà essere verificato dall'Autorità Regionale competente.

La parte teorica dell'esame è suddivisa in una prova scritta ed in un colloquio orale.

La parte pratica consiste nell'esecuzione da parte del candidato di un controllo funzionale completo di almeno una macchina irroratrice per ciascuna tipologia per la quale si chiede l'abilitazione.

Tabella 1: Argomenti delle lezioni per i tecnici che intendono ottenere l'autorizzazione al controllo funzionale delle irroratrici in uso

ARGOMENTO	Didattica	ORE *
La distribuzione dei prodotti fitosanitari alla luce delle recenti normative internazionali e delle richieste della grande distribuzione	TEORIA	1
I criteri generali che regolano la distribuzione dei prodotti fitosanitari e la loro influenza sull'efficacia del trattamento e sulla sicurezza ambientale e dell'operatore.	TEORIA	2
Le diverse tipologie di macchine irroratrici impiegate nei trattamenti fitosanitari alle colture agrarie: classificazione (documento ENAMA n°18), componenti, caratteristiche costruttive, criteri di funzionamento e di scelta.	TEORIA	4
Le principali tipologie di ugelli utilizzati sulle macchine irroratrici.	TEORIA	2
Dimostrazione dei differenti livelli di polverizzazione e dei diagrammi di distribuzione ottenuti con le diverse tipologie di ugelli; relazione tra portata e pressione: esercizi.	PRATICA + TEORIA	3
Presenza visione dei componenti delle irroratrici, delle modalità di funzionamento dell'intero circuito idraulico di alcune tipologie di macchine e descrizione dei loro possibili problemi funzionali.	PRATICA	4
Il servizio di controllo periodico della funzionalità delle macchine irroratrici: finalità, obiettivi e organizzazione. (Documenti ENAMA n°1 e	TEORIA	3

n°13)		
La strumentazione e i banchi prova impiegati per l'esecuzione del controllo funzionale: caratteristiche tecniche e requisiti minimi previsti dai Documenti ENAMA n°3 e n°4.	TEORIA	2
Parametri da esaminare per il controllo funzionale delle macchine irroratrici e i relativi limiti di accettabilità previsti dai Documenti ENAMA n°6 e n°7	TEORIA	3
La procedura di regolazione (taratura) delle macchine irroratrici: finalità, obiettivi e parametri della macchina su cui intervenire (Documenti ENAMA n°10, n°11 e n°17)	TEORIA	3
Esempi pratici su come si effettua il controllo di differenti tipologie di macchine irroratrici per colture arboree ed erbacee.	PRATICA	5
Esempi pratici sulla regolazione (taratura) di macchine irroratrici per colture arboree ed erbacee.	PRATICA	5
Aspetti normativi, mutuo riconoscimento dei controlli, gestione dei documenti e responsabilità oggettiva del controllore. (Documenti ENAMA n°1 e n°9)	TEORIA	2
Impiego di software per l'imputazione dei dati su supporto informatico e loro trasferimento ad una banca dati centrale (Documenti ENAMA n°15 e n°16)	TEORIA	1
TOTALE <i>*La suddivisione delle ore è scelta dall'Ente formatore; le ore qui riportate forniscono un' indicazione di massima</i>		40

2612
2613

ALLEGATO V

Specie ed habitat di interesse comunitario legate agli ambienti acquatici

La lista delle specie e degli habitat di interesse comunitario (tutelate dalle Direttive “Uccelli” e “Habitat”) selezionati in base alle indicazioni della *Horizontal Wetland Guidance della Common Implementation Strategy* dell’Unione Europea (doc n. 12 - 2003) per l’individuazione delle aree da inserire nei registri delle aree protette per la tutela della biodiversità (istituiti in base alla dir. 2000/60/CE), secondo i criteri riportati nella tabella di seguito riportata:

Criteri ecologici per l’identificazione di habitat e specie di interesse comunitario direttamente dipendenti dallo stato delle acque (da Wetlands Horizontal Guidance, 2003)

SPECIE NATURA 2000	HABITAT NATURA 2000
1.a - Specie che vivono in acque superficiali (es. <i>Austrapotamobius pallipes</i> , pesci)	2.a – Habitat costituiti da acque superficiali o che si trovano interamente in acque superficiali (es. acque oligotrofe, fiumi con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>)
1.b - Specie che dipendono dalle acque superficiali per almeno una fase del loro ciclo vitale (riproduzione, incubazione, sviluppo giovanile, alimentazione ecc.). (Molte specie di anfibi e uccelli)	2.b – Habitat che dipendono da inondazioni frequenti o dal livello delle acque sotterranee (es. boschi alluvionali di ontano, torbiere, paludi calcaree).
1.c - Specie che dipendono da habitat non acquatici ma dipendenti dall’acqua (rispondenti ai criteri 2.b e 2.c).	2.c – Habitat non acquatici che dipendono dall’influenza delle acque superficiali - es. spray, umidità.

Le liste sono state tratte dal Rapporto ISPRA n. 153/11 (D’Antoni et al., 2011, elaborate Francesca Pani e Emanuela Perinelli (MATTM) sulla base delle liste già pubblicate nel Rapporto ISPRA 107/10 (D’Antoni e Natalia, 2010), con il contributo di Sara Baiocchi, Nicola Baccetti (ISPRA), Giulia Benassi, Pietro Massimiliano Bianco (ISPRA), Stefania Biscardi, Danilo Russo (Univ. Napoli).

Sono stati presi in considerazione solo gli habitat/specie che rispondono ai criteri a e b, avendo ritenuto il criterio c poco significativo ai fini della istituzione del Registro delle Aree Protette.

Habitat legati all’ambiente acquatico (inseriti in Allegato I Direttiva Habitat)

PRIORITÀ	CODICE	NOME HABITAT	CRITERI WHG
*	1150	Lagune costiere	2a
	1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose	2b
	1320	Prati di <i>Spartina (Spartinion maritimae)</i>	2b
*	1340	Pascoli inondata continentali	2b
	1410	Pascoli inondata mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	2b
	1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornetea fruticosi</i>)	2b
*	1510	Steppe salate mediterranee (<i>Limonietalia</i>)	2b
	3110	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale	2a

PRIORITÀ	CODICE	NOME HABITAT	CRITERI WHG
		delle pianure sabbiose (<i>Littorelletalia uniflorae</i>)	
	3120	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con <i>Isoetes</i> spp.	2a
	3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	2a
	3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	2a
	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	2a
	3160	Laghi e stagni distrofici naturali	2a
*	3170	Stagni temporanei mediterranei	2b
	3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	2b
	3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	2b
	3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	2b
	3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>	2b
	3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	2a
	3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	2b
	3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>	2b
	3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	2b
*	7110	Torbiera alte attive	2b
	7120	Torbiera alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale	2b
	7140	Torbiera di transizione e instabili	2b
	7150	Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>	2b
*	7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	2b
*	7220	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (<i>Cratoneurion</i>)	2a
	7230	Torbiera basse alcaline	2b
*	7240	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	2b
	91B0	Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>	2b
*	91D0	Torbiera boscate	2b
*	91E0	Foreste alluvionali residue di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	2b

PRIORITÀ	CODICE	NOME HABITAT	CRITERI WHG
	91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)	2b
	92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	2b
	92C0	Boschi di <i>Platanus orientalis</i> e <i>Liquidambar orientalis</i> (<i>Platanion orientalis</i>)	2b
	92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali (<i>Nerio-Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i>)	2b

2637
2638
2639

Specie di fauna e flora legate all'ambiente acquatico (inserite in All. II Direttiva Habitat)

GRUPPO	PRIORITÀ	SPECIE	CRITERI WHG
Invertebrati		<i>Austropotamobius pallipes</i>	1a
Invertebrati	*	<i>Austropotamobius torrentium</i>	1a
Invertebrati		<i>Coenagrion mercuriale</i>	1b
Invertebrati		<i>Cordulegaster trinacriae</i>	1b
Invertebrati		<i>Graphoderus bilineatus</i>	1b
Invertebrati		<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1b
Invertebrati		<i>Lindenia tetraphylla</i>	1b
Invertebrati		<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1b
Invertebrati		<i>Oxygastra curtisii</i>	1b
Pesci	*	<i>Acipenser naccarii</i>	1a
Pesci		<i>Alburnus albidus</i>	1a
Pesci		<i>Alosa fallax</i>	1a
Pesci		<i>Aphanius fasciatus</i>	1a
Pesci		<i>Barbus meridionalis</i>	1a
Pesci		<i>Barbus plebejus</i>	1a
Pesci		<i>Chondrostoma genei</i>	1a
Pesci		<i>Chondrostoma soetta</i>	1a
Pesci		<i>Cobitis tenia</i>	1a
Pesci		<i>Cottus gobio</i>	1a
Pesci		<i>Knipowitschia panizzae</i>	1a
Pesci		<i>Lampetra fluviatilis</i>	1a
Pesci		<i>Lampetra planeri</i>	1a
Pesci		<i>Lethenteron zanandreae</i>	1a
Pesci		<i>Leuciscus lucumonis</i>	1a
Pesci		<i>Leuciscus souffia</i>	1a
Pesci		<i>Padogobius nigricans</i>	1a
Pesci		<i>Petromyzon marinus</i>	1a
Pesci		<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	1a
Pesci		<i>Rutilus pigus</i>	1a
Pesci		<i>Rutilus rubidio</i>	1a
Pesci		<i>Sabanejewia larvata</i>	1a

GRUPPO	PRIORITÀ	SPECIE	CRITERI WHG
Pesci		<i>Salmo macrostigma</i>	1a
Pesci		<i>Salmo marmoratus</i>	1a
Anfibi		<i>Bombina variegata</i>	1b
Anfibi		<i>Discoglossus sardus</i>	1b
Anfibi	*	<i>Pelobates fuscus insubricus</i>	1b
Anfibi	*	<i>Proteus anguinus</i>	1a
Anfibi		<i>Rana latastei</i>	1b
Anfibi		<i>Salamandrina terdigitata</i> ³	1b
Anfibi		<i>Triturus carnifex</i>	1b
Rettili		<i>Emys orbicularis</i>	1b
Mammiferi		<i>Lutra lutra</i>	1b
Mammiferi		<i>Myotis capaccinii</i>	1b
Piante inf.		<i>Drepanocladus vernicosus</i>	1b
Piante inf.		<i>Riccia breidleri</i>	1b
Piante sup.		<i>Aldrovanda vesiculosa</i>	1a
Piante sup.	*	<i>Armeria helodes</i>	1b
Piante sup.		<i>Caldesia parnassifolia</i>	1a
Piante sup.	*	<i>Carex panormitana</i>	1b
Piante sup.		<i>Eleocharis carniolica</i>	1a
Piante sup.		<i>Erucastrum palustre</i>	1b
Piante sup.		<i>Isoetes malinverniana</i>	1a
Piante sup.		<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>	1b
Piante sup.	*	<i>Limonium insulare</i>	1b
Piante sup.	*	<i>Limonium pseudolaetum</i>	1b
Piante sup.	*	<i>Limonium strictissimum</i>	1b
Piante sup.		<i>Liparis loeselii</i>	1b
Piante sup.		<i>Marsilea quadrifolia</i>	1a
Piante sup.		<i>Myosotis rehsteineri</i>	1a
Piante sup.		<i>Petagnia saniculifolia</i>	1b
Piante sup.	*	<i>Salicornia veneta</i>	1b
Piante sup.		<i>Trifolium saxatile</i>	1b

Specie di Uccelli legati all'ambiente acquatico (inserire in All.I Direttiva Uccelli e migratori abituali)

NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	CRITERI WHG
Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	1b
Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	1b
Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	1b
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	1b
Codone	<i>Anas acuta</i>	1b
Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	1b
Alzavola	<i>Anas crecca</i>	1b

³ Il nome della specie è diventato *Salamandria perspicillata* anche se *Salamandrina terdigitata* è quello che compare negli allegati della Direttiva Habitat

2640
2641
2642

NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	CRITERI WHG
Fischione	<i>Anas penelope</i>	1b
Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	1b
Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	1b
Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	1b
Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	1b
Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	1b
Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	1b
Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	1b
Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	1b
Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	1b
Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	1b
Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	1b
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	1b
Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	1b
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	1b
Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	1b
Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	1b
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	1b
Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	1b
Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	1b
Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	1b
Piovanello	<i>Calidris ferruginea</i>	1b
Gambecchio	<i>Calidris minuta</i>	1b
Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	1b
Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	1b
Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	1b
Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	1b
Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybridus</i>	1b
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	1b
Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	1b
Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	1b
Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	1b
Airone bianco maggiore	<i>Egretta alba</i>	1b
Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	1b
Folaga	<i>Fulica atra</i>	1b
Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	1b
Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	1b
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	1b
Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	1b
Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	1b
Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	1b
Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	1b
Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	1b
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	1b

NOME ITALIANO		NOME SCIENTIFICO	CRITERI WHG
Gabbiano mediterraneo	reale	<i>Larus cachinnans</i>	1b
Gavina		<i>Larus canus</i>	1b
Zafferano		<i>Larus fuscus</i>	1b
Gabbiano roseo		<i>Larus genei</i>	1b
Gabbiano corallino		<i>Larus melanocephalus</i>	1b
Gabbianello		<i>Larus minutus</i>	1b
Gabbiano comune		<i>Larus ridibundus</i>	1b
Gambecchio frullino		<i>Limicola falcinellus</i>	1b
Pittima minore		<i>Limosa lapponica</i>	1b
Pittima reale		<i>Limosa limosa</i>	1b
Pettazzurro		<i>Luscinia svecica</i>	1b
Frullino		<i>Lymnocyptes minimus</i>	1b
Anatra marmorizzata		<i>Marmaronetta angustirostris</i>	1b
Orchetto marino		<i>Melanitta nigra</i>	1b
Smergo minore		<i>Mergus serrator</i>	1b
Fistione turco		<i>Netta rufina</i>	1b
Chiarlo maggiore		<i>Numenius arquata</i>	1b
Chiarlo piccolo		<i>Numenius phaeopus</i>	1b
Chiurlottello		<i>Numenius tenuirostris</i>	1b
Nitticora		<i>Nycticorax nycticorax</i>	1b
Gobbo rugginoso		<i>Oxyura leucocephala</i>	1b
Falco pescatore		<i>Pandion haliaetus</i>	1b
Marangone dal ciuffo		<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	1b
Cormorano		<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	1b
Marangone minore		<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	1b
Falaropo beccosottile		<i>Phalaropus lobatus</i>	1b
Combattente		<i>Philomachus pugnax</i>	1b
Fenicottero		<i>Phoenicopterus ruber</i>	1b
Spatola		<i>Platalea leucorodia</i>	1b
Mignattaio		<i>Plegadis falcinellus</i>	1b
Piviere dorato		<i>Pluvialis apricaria</i>	1b
Pivieressa		<i>Pluvialis squatarola</i>	1b
Svasso cornuto		<i>Podiceps auritus</i>	1b
Svasso maggiore		<i>Podiceps cristatus</i>	1b
Svasso collaroso		<i>Podiceps grisegena</i>	1b
Svasso piccolo		<i>Podiceps nigricollis</i>	1b
Pollo sultano		<i>Porphyrio porphyrio</i>	1b
Schiribilla		<i>Porzana parva</i>	1b
Voltolino		<i>Porzana porzana</i>	1b
Schiribilla grigiata		<i>Porzana pusilla</i>	1b
Porciglione		<i>Rallus aquaticus</i>	1b
Avocetta		<i>Recurvirostra avosetta</i>	1b
Fratricello		<i>Sterna albifrons</i>	1b

NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	CRITERI WHG
Sterna di Rüppell	<i>Sterna bengalensis</i>	1b
Sterna maggiore	<i>Sterna caspia</i>	1b
Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	1b
Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	1b
Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1b
Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	1b
Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	1b
Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	1b
Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	1b
Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	1b
Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	1b
Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	1b

2643

2644

* **Habitat e specie la cui conservazione è prioritaria ai sensi della Dir. 92/43/CEE**

2645

2646

I siti della Rete Natura 2000 in cui sono presenti habitat e specie di interesse comunitario legate alle acque interne sono 1876, pari al 73% del totale dei SIC e ZPS (Rapporto ISPRA 153/11).

2647

2648

2649

2650

2651

Riferimenti bibliografici:

2652

D'Antoni S., Battisti C., Cenni M. e Rossi G.L. (a cura di), 2011 – Contributi per la tutela della biodiversità delle zone umide. Rapporti ISPRA 153/11

2654

2655

D'Antoni S. & Natalia M.C.(a cura di), 2010 - Sinergie fra la Direttiva Quadro sulle Acque e le Direttive "Habitat" e "Uccelli" per la tutela degli ecosistemi acquatici con particolare riferimento alle Aree Protette, Siti Natura 2000 e Zone Ramsar. Aspetti relativi alla Pianificazione. Rapporti ISPRA 107/2010, pp. 178.

2656

2657

2658

2659

European Commission, 2010 – Links between the Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) and Nature Directives (Birds Directive 79/409/EEC and Habitat Directive 92/43/EEC). Frequently Asked Questions. DG Environment (Dir. B, D, A), Draft scaricabile dal CIRCA-
http://circa.europa.eu/

2660

2661

2662

2663

ALLEGATO VI

PARTE A

A.1 Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. e le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e, ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

1. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel magazzino o locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti.
7. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
8. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
9. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
10. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
11. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
12. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

2710 13. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di
2711 emergenza.

2712 14. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere
2713 eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

2714

2715 **A.2 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima** 2716 **dell'applicazione**

2717 Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue.
2718

2719 1. Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e
2720 non presenti perdite.

2721 2. Preparare la miscela fitoiatrice con modalità tali da non causare rischi per l'ambiente anche in
2722 caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto
2723 permeabili e/o declivi e/o sovrastanti falde acquifere.

2724 3. Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i
2725 prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali.

2726 4. La captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata
2727 esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la
2728 contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di
2729 stoccaggio dell'acqua).

2730 5. La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della
2731 quantità di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai
2732 superare quelli massimi indicati dal costruttore.

2733 6. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i
2734 relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da
2735 distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente
2736 normativa sui rifiuti.

2737 7. Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo
2738 dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che
2739 devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato.

2740

2741 **A.3 Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari**

2742 La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali deve essere
2743 effettuata accuratamente per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va
2744 posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste
2745 sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso
2746 di emergenza riportate nelle schede di sicurezza. A tal fine è necessario attenersi a quanto segue,
2747 assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni sotto elencate.

2748 1. Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e
2749 leggibili, fatte salve le indicazioni di cui al D. M. n. 544/2009, relativo all'applicazione
2750 dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di sostanze pericolose su strada (ADR,
2751 Ginevra 30 settembre 1957).

2752 2. In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di
2753 carico/scarico/trasporto delle confezioni:

- 2754 a. le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemati in appositi contenitori con
2755 chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi
2756 rischi;
- 2757 b. le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente e raccolte in
2758 apposito contenitore per il successivo smaltimento.
- 2759 3. Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso
2760 l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- 2761 4. Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei
2762 destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti
2763 all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti
2764 agricoli in un area separata, appositamente dedicata.
2765

2766 **A.4 Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine** 2767 **del trattamento.**

2768 E' necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il
2769 calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura distribuzione.

2770 La miscela fitoiatrica, che residua a fine trattamento, comprende:

- 2771 a. l'eventuale miscela residua nel serbatoio (surplus rispetto a quella necessaria per coprire la
2772 superficie oggetto del trattamento);
- 2773 b. la miscela tecnicamente non distribuibile (eventuali depositi di miscela fitoiatrica negli
2774 angoli morti del serbatoio e del circuito idraulico; depositi di miscela fitoiatrica all'interno
2775 dei filtri).

2776 La miscela fitoiatrica residua può avere le seguenti destinazioni:

- 2777 1. la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima
2778 distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il
2779 rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta;
- 2780 2. la miscela non riutilizzata deve essere conferita, per il successivo smaltimento, a operatori
2781 autorizzati in base alla vigente normativa.

2782 **A.5 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione** 2783

2784 Una non corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico,
2785 ecc.) e, soprattutto, una non adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio
2786 genera, determina forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina,
2787 quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
2788

2789 Pertanto occorre attenersi a quanto segue.
2790

2791 1. Quando si effettua la pulizia esterna dell'irroratrice:

- 2792 a) se l'irroratrice è equipaggiata con appositi dispositivi, o si dispone di idonee attrezzature
2793 per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici
2794 dell'appezzamento adatte a tale lavaggio; in ogni caso non operare in prossimità di un
2795 corpo idrico e non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella
2796 medesima area del campo;
- 2797 b) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed
2798 attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il
2799 successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area

2800 attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio. Se appositamente realizzati e autorizzati,
2801 possono essere utilizzati come aree per il lavaggio anche i “*biobed*”.

2802
2803 2. Quando si effettua la pulizia interna dell’irroratrice, ad esempio nel caso in cui si preveda un
2804 lungo periodo di inattività della macchina:

2805 a) non effettuare l’operazione in prossimità di un corpo idrico o su un’area dove la miscela
2806 possa raggiungere la falda;

2807 b) l’acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità riportate al paragrafo A.6.4.

2808
2809 3. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti.

2810 **A.6 Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi** 2811 **imballaggi**

2813 Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle
2814 coltivazioni in atto, i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, nonché i relativi imballaggi primari ed
2815 altri materiali filtranti o derivanti dal tamponamento di perdite o di gocciolamenti (come ad es.
2816 stracci, carta, filtri, segatura), in quanto contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti
2817 come rifiuti speciali o pericolosi attraverso il conferimento ad operatori autorizzati in base alla
2818 normativa vigente.

2819 I rifiuti (decreto legislativo n. 152/2006) dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze
2820 classificate come pericolose, ai sensi della disciplina comunitaria (Direttiva 67/548/CEE e
2821 Regolamento 1272/2008), come riportato in etichetta, sono rifiuti pericolosi, ed assumono la
2822 codifica CER 02 01 08* (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose).

2823 Nel caso in cui i prodotti fitosanitari non contengano sostanze classificate come pericolose, ai sensi
2824 della suddetta disciplina, i relativi rifiuti sono rifiuti speciali, ed assumono la codifica CER 02 01 09
2825 (rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08*).

2826 Fin dal momento della sua produzione, il rifiuto, la cui codifica resta a carico e nella piena
2827 responsabilità del produttore del rifiuto stesso, potrà essere mantenuto in azienda in attesa
2828 dell’allontanamento, secondo le disposizioni stabilite per il deposito temporaneo e contenute all’art.
2829 183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

2830 Per deposito temporaneo si intende: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
2831 nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e che sono nella disponibilità di qualsiasi soggetto giuridico,
2832 alle seguenti condizioni:

- 2833
2834 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e
2835 successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che
2836 regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti
2837 conformemente al suddetto regolamento;
- 2838 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo
2839 una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno
2840 trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in
2841 deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti
2842 pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite annuo, il
2843 deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 2844 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto
2845 delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
2846 disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 2847 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze
2848 pericolose;

2849 5) per alcune categorie di rifiuti, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
2850 del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate
2851 le modalità di gestione del deposito temporaneo.
2852

2853 L'impresa produttrice del rifiuto fitosanitario pericoloso deve annotarne la presenza entro 10 giorni
2854 lavorativi sul Registro di carico e scarico (Registro C/S), che va mantenuto o presso la sede
2855 dell'impianto o in alternativa – ma solo se la produzione è inferiore a due tonnellate/anno - presso le
2856 associazioni di categoria (Nota: ad eccezione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C.
2857 con volume d'affari non superiore a euro ottomila, che non sono tenuti all'obbligo del Registro C/S,
2858 né alla compilazione annuale del MUD di cui all'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006).

2859 Il Registro C/S, integrato dal Formulario di identificazione dei rifiuti che accompagna i rifiuti nella
2860 fase di trasporto, va conservato per 5 anni (art. 190 del decreto legislativo 152/2006).

2861 Durante il trasporto i rifiuti vanno accompagnati dal Formulario di identificazione (art. 193 del
2862 decreto legislativo 152/2006). Mentre il Registro C/S va compilato solo se l'impresa produce rifiuti
2863 pericolosi (anche ai fini della compilazione annuale del MUD), il Formulario di identificazione va
2864 redatto e firmato dal produttore di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

2865 Va, infine, ricordato che il produttore/detentore dei rifiuti fitosanitari (siano essi rifiuti speciali
2866 pericolosi o non) deve accertarsi che il trasportatore al quale vengono consegnati i rifiuti sia
2867 regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (presso la CCIAA). In ogni caso la
2868 responsabilità del produttore/detentore sul corretto recupero o smaltimento dei rifiuti termina solo al
2869 ricevimento della quarta copia del formulario FIR, documento che attesta appunto la regolare
2870 accettazione presso l'impianto di destinazione (art. 188 del decreto legislativo 152/2006).

2871 Qualora il rifiuto fitosanitario fosse mantenuto in azienda con modalità non conformi a tutti i cinque
2872 punti contenuti nella definizione di deposito temporaneo, lo stoccaggio dello stesso si configura
2873 come deposito preliminare (D15), che deve essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo
2874 208 del decreto legislativo 152/2006.
2875

2876 **PARTE B**

2877

2878 Le Regioni e le Province autonome possono attivare iniziative per sostenere le aziende per:
2879

- 2880 1. la realizzazione di nuovi depositi dei prodotti fitosanitari che, oltre ai requisiti riportati
2881 all'Allegato VI parte A, rispondano ai seguenti ulteriori requisiti:
 - 2882 - il deposito dei prodotti fitosanitari sia realizzato in un'area non a rischio da un punto di
2883 vista ambientale e non sia ubicato su pendii rivolti verso aree sensibili all'inquinamento
2884 e nelle zone di rispetto dei punti di captazione dell'acqua potabile (art.94 d.lgs. 152/06);
 - 2885 - i depositi non siano ubicati ai piani interrati e seminterrati;
 - 2886 - i depositi consentano di mantenere temperature comprese 0 e 40 °C;
 - 2887 - i depositi siano dotati di porta ignifuga;
 - 2888 - il sistema di contenimento, es. pozzetto, deve essere dimensionato in modo tale da
2889 contenere almeno il 110% del volume del contenitore di liquidi più capace conservato
2890 nel deposito.
- 2891 2. l'ammodernamento o la realizzazione di aree attrezzate per la preparazione delle miscele che:
 - 2892 - consentano la raccolta di sversamenti accidentali di prodotto;
 - 2893 - siano dotate di dispositivi per la raccolta dei contenitori e degli imballaggi vuoti;
 - 2894 - siano costituite da un battuto di cemento munito di un tombino collegato ad un serbatoio
2895 di raccolta dei reflui contaminati con prodotti fitosanitari;

2896 - siano dotate, in una zona adiacente al locale di deposito, di strumenti per la pesatura,
2897 acqua corrente, lavello lavamani, lava-occhi e doccia di emergenza.

2898 3. l'acquisizioni di strumenti o la realizzazione di strutture che consentano di ottimizzare le
2899 operazioni di preparazione delle miscele:

2900 - conta litri automatici o sensori di allarme montati sul serbatoio per il controllo del
2901 riempimento dei serbatoi;

2902 - soluzioni tecniche che impediscano la contaminazione della fonte idrica quando si rende
2903 necessario effettuare il riempimento dell'irroratrice da pozzi, da corpi idrici, o dalla rete
2904 idrica;

2905 - valvola di non ritorno da utilizzare nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali.

2906
2907 4. la realizzazione di strutture e/o l'acquisizione di strumenti per la pulizia interna od esterna delle
2908 attrezzature e dei contenitori vuoti;

2909 5. l'acquisto di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in grado di ottimizzare la
2910 riduzione dell'inquinamento diffuso, come ad esempio:

2911 - attrezzature che riducono la deriva;

2912 - attrezzature che recuperano la miscela fitoiatrice che non ha raggiunto il bersaglio;

2913 - attrezzature che ottimizzano la localizzazione dei trattamenti fitosanitari sui bersagli,
2914 attraverso strumenti di precisione.
2915

2916 A partire dal primo gennaio 2015 il Consiglio tecnico scientifico, di cui all'articolo 5 del decreto
2917 legislativo n. 150/2012, predispone annualmente criteri di indirizzo sulle attrezzature e sulle
2918 soluzioni precedentemente richiamate, da promuovere e rendere prioritarie nei programmi di
2919 sostegno.

2920

2921

2922

Indicatori prioritari

Azione	Nome dell'indicatore	Indicatore	Dato da rilevare	Fonte dati	Referente	Target	Stato rilevazione dati
<i>Distribuzione e uso dei Prodotti fitosanitari</i>	<i>Distribuzione dei Prodotti fitosanitari</i>	<p>1. <i>Quantità di prodotti fitosanitari per classi di tossicità per anno</i></p> <p>2. <i>Quantità di sostanza attiva distribuita per anno</i></p> <p>3. <i>Quantità di sostanza attiva distribuita per anno su SAU trattabile tot</i></p> <p>Andamento nei 5 anni</p>	<i>Distribuzione dei Prodotti fitosanitari</i>	ISTAT	ISTAT	salute, ambiente, operatori, consumatori	Attivo
<i>Distribuzione e uso dei Prodotti fitosanitari</i>	<i>Uso dei Prodotti Fitosanitari</i>	<p>1. <i>Numero di trattamenti per tipologia di Prodotto Fitosanitario</i></p> <p>2. <i>Numero medio di trattamenti /superficie trattata e/o superficie coltivata</i></p> <p>3. <i>Quantità media di sostanza attiva/ ha di superficie trattata e/o coltivata</i></p> <p>Andamento nei 5 anni</p>	<i>Distribuzione dei Prodotti fitosanitari</i>	ISTAT	ISTAT	salute, ambiente, operatori, consumatori	Attivo
<i>Riduzione del Rischio</i>	<i>Indice di rischio</i>	<p>ASTERisk (“a tool to ASsess The pEsticide Risk”) e/o altro indice appropriato</p>	<i>Dati complessi</i>	MINSAL	MINSAL	Salute - Ambiente	Da attivare

Indicatori specifici

Azione	Nome dell'indicatore	Indicatore	Dato da rilevare	Fonte dati	Referente	Target	Stato rilevazione dati
Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di Prodotti fitosanitari	Rilascio del certificato di abilitazione per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali	<ol style="list-style-type: none"> 1. N° certificati rilasciati agli utilizzatori professionali per anno / totale aziende 2. N° certificati rilasciati ai rivenditori/anno 3. N° certificati rilasciati ai consulenti /anno Andamento nei 5 anni	certificati di abilitazione rilasciati distinti per le tre categorie (utilizzatori professionali, rivenditori, consulenti)	REGIONI	MIPAAF	Salute - Ambiente	Attivo
Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di Prodotti fitosanitari	Rilascio del certificato di aggiornamento o all'abilitazione e per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali	<ol style="list-style-type: none"> 1. N° di certificati di aggiornamento rilasciati ad utilizzatori professionali / anno 2. N° di certificati di aggiornamento rilasciati ai rivenditori / anno 3. N° di certificati di aggiornamento rilasciati ai consulenti / anno Andamento nei 5 anni	certificati di rinnovo delle abilitazioni rilasciati distinti per le tre categorie (utilizzatori professionali, rivenditori, consulenti)	REGIONI	MIPAAF	Salute - Ambiente	Attivo

<p><i>Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di Prodotti fitosanitari</i></p>	<p><i>Adesione a programmi di formazione ed aggiornamenti o per il rilascio dei certificati di abilitazione</i></p>	<p><i>1. N° di utilizzatori professionali che partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento per anno 2.N° di rivenditori/consulenti che partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento per anno 3. N° di consulenti che partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento per anno</i></p>	<p><i>Numero di soggetti che frequentano i corsi per le tre diverse categorie (utilizzatori professionali, rivenditori, consulenti)</i></p>	<p>REGIONI</p>	<p>MIPAAF</p>	<p>Salute - Ambiente</p>	<p>Da attivare</p>
<p><i>"Formazione e utilizzatori, consulenti e distributori di Prodotti fitosanitari" , "Informazione e sensibilizzazione", "Manipolazione, uso, stoccaggio, smaltimento dei Prodotti fitosanitari"</i></p>	<p><i>Intossicazioni da esposizione a Prodotti fitosanitari</i></p>	<p><i>Intossicazioni acute da Prodotti fitosanitari: Indice di frequenza e indice di gravità / Sostanze attive e Prodotti fitosanitari - Andamento nei 5 anni</i></p>	<p><i>Casi di esposizione umana a Prodotti fitosanitari con ricorso ad un centro antiveneni</i></p>	<p>REGIONI Centri Antiveneni</p>	<p>ISS - SINISAP</p>	<p>Salute</p>	<p>Attivo</p>

<p><i>"Formazione e utilizzatori, consulenti e distributori di Prodotti fitosanitari"</i></p> <p><i>,"Informazione e sensibilizzazione", "Manipolazione, uso, stoccaggio, smaltimento dei Prodotti fitosanitari"</i></p>	<p><i>Incidenti ambientali</i></p>	<p><i>Incidenti ambientali causati dall'uso di Prodotti fitosanitari in aree agricole e non agricole per anno - Indice di frequenza e indice di gravità Andamento nei 5 anni</i></p>	<p><i>Casi di inquinamento</i></p>	<p>MATTM MINSAL REGIONI</p>	<p>ISPRA/ISS</p>	<p>Ambiente Salute</p>	<p>Attivo</p>
<p><i>Controllo funzionale delle macchine irroratrici di Prodotti fitosanitari</i></p>	<p><i>Controllo funzionale / manutenzione / taratura delle macchine</i></p>	<p><i>1. N°centri di revisione o taratura per anno 2. N° revisioni per anno</i></p>		<p>REGIONI</p>		<p>Ambiente Salute</p>	<p>Da attivare</p>
<p><i>Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico</i></p>	<p><i>Frequenza e concentrazione di Sostanze attive nelle acque a livello nazionale</i></p>	<p><i>Analisi dei dati di monitoraggio delle acque superficiali e profonde rispetto alla frequenza e alla concentrazione rilevata di Sostanze attive fitosanitarie e dei loro metaboliti / anno Andamento in 5 anni</i></p>	<p><i>Dati di monitoraggio regionale delle acque superficiali e profonde rispetto ai residui di Sostanze attive fitosanitarie</i></p>	<p>REGIONI</p>	<p>ISPRA</p>	<p>Salute Ambiente</p>	<p>Attivo</p>

<i>Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico</i>	<i>Concentrazioni di specifiche sostanze attive nelle acque</i>	<i>Analisi dei dati di monitoraggio delle acque superficiali e profonde, a livello regionale, rispetto alla frequenza e alle concentrazioni di Sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione Andamento in 5 anni</i>	<i>Dati di monitoraggio delle acque superficiali e profonde rispetto ai residui di Sostanze attive fitosanitarie</i>	REGIONI	ISPRA	Salute Ambiente	Attivo
<i>"Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico", "Misure specifiche per la tutela delle aree naturali protette"</i>	<i>Misure di mitigazione del rischio permanenti per la protezione dei corpi idrici superficiali</i>	<i>Estensione delle fasce tampone, siepi, e di altri elementi seminaturali del paesaggio agricolo (lunghezza e superficie)</i>	<i>Dati telerilevati e osservazioni di campo</i>	MIPAAF	MIPAAF	Ambiente	Da attivare
<i>Misure specifiche per la tutela delle aree naturali protette</i>	<i>Popolazioni di uccelli insettivori (Bird Index)</i>	<i>Indice delle popolazioni di uccelli insettivori Andamento in 5 anni</i>		MIPAAF	MIPAAF LIPU INEA	Ambiente	Da attivare

<p><i>Difesa Fitosanitari a basso apporto di Prodotti fitosanitari</i></p>	<p><i>Riduzione delle sostanze attive candidate alla sostituzione dal reg. CE 1107/2009</i></p>	<p><i>1. Numero delle sostanze attive candidate alla sostituzione distribuite per anno e % di riduzione rispetto a gennaio 2013 2. Quantità di sostanze attive candidate alla sostituzione distribuite per anno e % di riduzione rispetto a gennaio 2013 Andamento in 5 anni</i></p>	<p><i>Registro dei trattamenti - Indagine a campione</i></p>	<p>REGIONI</p>	<p>ISTAT/MIPAAF</p>	<p>Salute - Ambiente</p>	<p>Da attivare</p>
<p><i>Difesa Fitosanitari a basso apporto di Prodotti fitosanitari</i></p>	<p><i>Difesa integrata volontaria</i></p>	<p><i>SAU gestita secondo i disciplinari di produzione della difesa integrata volontaria /SAU totale, per coltura (ortofrutticole, viticole, cerealicole) Andamento in 5 anni</i></p>	<p><i>Aziende che aderiscono e relativi ettari dedicati</i></p>	<p>REGIONI</p>	<p>MIPAAF</p>	<p>Salute - Ambiente</p>	<p>Da attivare</p>

<i>Difesa Fitosanitari a basso apporto di Prodotti fitosanitari</i>	<i>Agricoltura biologica</i>	<i>SAU certificata secondo il metodo di produzione biologica/SAU totale, per coltura (ortofrutticole, viticole, cerealicole) Andamento in 5 anni</i>	<i>Aziende che aderiscono e relativi ettari dedicati</i>	REGIONI	MIPAAF	Salute - Ambiente	Da attivare
<i>Misure specifiche per la tutela delle aree naturali protette</i>	<i>Misure relative alla gestione dei Prodotti fitosanitari nei Siti Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette</i>	<i>Numero dei Siti Rete Natura 2000 e AAPP che prevedono misure specifiche sull'uso dei Prodotti fitosanitari Andamento in 5 anni</i>	<i>.....</i>	REGIONI	MATTM	Ambiente	Da attivare
<i>Popolazione delle api</i>	<i>Mortalità delle api causati dall'uso dei Prodotti fitosanitari</i>	<i>Numero di segnalazioni in cui fenomeni di moria massiva delle api è attribuibile ai Prodotti fitosanitari e numero di segnalazioni in cui la causa accertata di mortalità è costituita dai Prodotti fitosanitari Andamento in 5 anni</i>	<i>.....</i>	MIPAAF/MINSAL/ IZS	APENET BEENET Progetto di sorveglianza nazionale MINSAL	<i>Ambiente</i>	<i>Da attivare</i>

Indicatori di rischio

Azione	Obiettivo	Indicatore	Dato da rilevare	Fonte dati	Referente	Target	Stato rilevazione dati
<i>Riduzione del Rischio</i>	<i>Rischio acuto e cronico per il consumatore</i>	<p><i>1. Rapporto tra Esposizione del consumatore (dieta) calcolata rispetto alle diverse classi di età e soglia tossicologica ARfD (rischio acuto)</i></p> <p><i>2. Rapporto tra Esposizione del consumatore (dieta) calcolata rispetto alle diverse classi di età e soglia tossicologica ADI (rischio cronico)</i></p> <p>Andamento in 5 anni</p>	<i>Dati di concentrazione di Sostanze attive fitosanitarie negli alimenti provenienti dal monitoraggio nazionale residui</i>	REGIONI	MINSAL/ISS	Salute	Attivo
<i>Riduzione del Rischio</i>	<i>Rischio per l'operatore</i>	<p><i>Esposizione per l'operatore ad un Prodotti fitosanitari calcolata con UK-POEM e/o con GERMAN Model / soglia tossicologica AOEL della Sostanze attive</i></p> <p>Andamento in 5 anni</p>	<i>Dati di uso dei Prodotti fitosanitari presenti nel Registro dei trattamenti - (Indagine a campione)</i>	REGIONI	MINSAL/ISS	Salute	Da attivare

<i>Riduzione del Rischio</i>	<i>Rischio per gli organismi acquatici</i>	<i>TER = Endpoint tossicologico per gli organismi acquatici / dati di monitoraggio delle acque superficiali Andamento in 5 anni</i>	<i>Dati di monitoraggio regionale delle acque superficiali rispetto ai residui di Sostanze attive fitosanitarie</i>	REGIONI	MATTM/ISPRA	Ambiente	Da attivare
------------------------------	--	---	---	---------	-------------	----------	-------------

2923